ALLEGATI AL COMUNICATO STAMPA

Gruppo TIM - Schemi ... 2
Gruppo TIM - Conto economico separato consolidato ... 2
Gruppo TIM - Conto economico complessivo consolidato ... 3
Gruppo TIM - Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata ... 4
Gruppo TIM - Rendiconto finanziario consolidato ... 6
Gruppo TIM - Movimenti del patrimonio netto consolidato ... 8
Gruppo TIM - Indebitamento finanziario netto ... 9
Gruppo TIM - Variazione dell'indebitamento finanziario netto rettificato ... 10
Gruppo TIM - Informazioni per settore operativo ... 11
Domestic ... 11
Brasile ... 12
Gruppo TIM - Personale ... 13
Gruppo TIM - Impatto sulle singole voci del conto economico separato consolidato degli eventi e operazioni di natura non ricorrente ... 14
Gruppo TIM - Struttura del debito, emissioni obbligazionarie e obbligazioni in scadenza ... 15
Gruppo TIM - Contenziosi e azioni giudiziarie pendenti, Altre informazioni ... 17
Gruppo TIM - Indicatori alternativi di performance ... 29

10 novembre 2026

GRUPPO TIM – SCHEMI

Gli schemi di Conto Economico Separato Consolidato, Conto Economico Complessivo Consolidato, Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata, di Rendiconto Finanziario Consolidato, Movimenti del Patrimonio Netto Consolidato nonché l'Indebitamento Finanziario Netto Consolidato del Gruppo TIM, nel seguito presentati, sono coerenti con gli schemi di bilancio consolidato inclusi nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2025 del Gruppo TIM e nella relazione finanziaria semestrale.

In applicazione dell'IFRS 5, il gruppo Telecom Italia Sparkle è stato classificato fra le Attività destinate ad essere cedute (Discontinued Operations).

Tali schemi non sono stati oggetto di verifica da parte della società di revisione.

I criteri contabili e i principi di consolidamento adottati sono omogenei a quelli utilizzati in sede di Bilancio consolidato del Gruppo TIM al 31 dicembre 2025 al quale si rimanda, fatta eccezione per le modifiche ai principi contabili emesse dallo IASB ed in vigore a partire dal 1° gennaio 2026.

GRUPPO TIM - CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO

(milioni di euro)	3° Trimestre 2026	3° Trimestre 2025	1.1 - 30.9 2026 (a)	1.1 - 30.9 2025 (b)	Variazioni (a-b) assolute	Variazioni (a-b) %
Ricavi	**3.610**	**3.379**	**10.440**	**9.976**	**464**	**4,7**
Altri proventi operativi	109	62	264	197	67	34,0
Totale ricavi e proventi operativi	**3.719**	**3.441**	**10.704**	**10.173**	**531**	**5,2**
Acquisti di materie e servizi	(2.052)	(1.945)	(6.077)	(5.789)	(288)	(5,0)
Costi del personale	(334)	(338)	(1.225)	(1.074)	(151)	(14,1)
Altri costi operativi	(288)	(132)	(624)	(425)	(199)	(46,8)
Variazione delle rimanenze	28	14	78	19	59	—
Attività realizzate internamente	63	62	197	197	—	—
Risultato operativo ante ammortamenti, plusvalenze/(minusvalenze) e ripristini di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA)	**1.136**	**1.102**	**3.053**	**3.101**	**(48)**	**(1,5)**
Ammortamenti	(755)	(724)	(2.224)	(2.197)	(27)	(1,2)
Plusvalenze/(Minusvalenze) da realizzo di attività non correnti	1	1	22	4	18	—
Ripristini di valore/(Svalutazioni) di attività non correnti	—	—	—	—	—	—
Risultato operativo (EBIT)	**382**	**379**	**851**	**908**	**(57)**	**(6,3)**
Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto	(11)	(7)	(18)	(18)	—	—
Altri proventi/(oneri) da partecipazioni	(34)	—	(42)	1	(43)	—
Proventi finanziari	120	153	645	700	(55)	(7,9)
Oneri finanziari	(380)	(405)	(1.372)	(1.435)	63	4,4
Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento	**77**	**120**	**64**	**156**	**(92)**	**(59,0)**
Imposte sul reddito	(23)	(22)	(92)	(54)	(38)	(70,4)
Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento	**54**	**98**	**(28)**	**102**	**(130)**	**—**
Utile (perdita) da Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute	(2)	(14)	(27)	(56)	29	51,8
Utile (perdita) del periodo	**52**	**84**	**(55)**	**46**	**(101)**	**—**
Attribuibile a:						
Soci della Controllante	**(1)**	**23**	**(205)**	**(109)**	**(96)**	**(88,1)**
Partecipazioni di minoranza	53	61	150	155	(5)	(3,2)

GRUPPO TIM - CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

Ai sensi dello IAS 1 (Presentazione del bilancio) è di seguito esposto il prospetto di Conto Economico Complessivo Consolidato, comprensivo, oltre che dell'Utile (perdita) del periodo, come da Conto Economico Separato Consolidato, delle altre variazioni dei Movimenti di Patrimonio Netto diverse dalle transazioni con gli Azionisti.

(milioni di euro)		3° Trimestre 2026	3° Trimestre 2025	1.1 - 30.9 2026	1.1 - 30.9 2025
Utile (perdita) del periodo	**(a)**	**52**	**84**	**(55)**	**46**
Altre componenti del conto economico complessivo consolidato					
Altre componenti che non saranno successivamente riclassificate nel conto economico separato consolidato					
Attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo:					
Utili (perdite) da adeguamento al fair value		1	3	4	12
Effetto fiscale		—	—	—	—
	(b)	**1**	**3**	**4**	**12**
Rimisurazione piani per i dipendenti a benefici definiti (IAS 19):					
Utili (perdite) attuariali		—	—	(1)	—
Effetto fiscale		—	—	—	—
	(c)	**—**	**—**	**(1)**	**—**
Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto:					
Utili (perdite)		—	—	—	—
Effetto fiscale		—	—	—	—
	(d)	**—**	**—**	**—**	**—**
Totale altre componenti che non saranno successivamente riclassificate nel conto economico separato consolidato	**(e=b+c+d)**	**1**	**3**	**3**	**12**
Altre componenti che saranno successivamente riclassificate nel conto economico separato consolidato					
Attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo:					
Utili (perdite) da adeguamento al fair value		(4)	8	(5)	25
Perdite (utili) trasferiti al conto economico separato consolidato		1	(4)	(8)	(15)
Effetto fiscale		—	—	1	—
	(f)	**(3)**	**4**	**(12)**	**10**
Strumenti derivati di copertura:					
Utili (perdite) da adeguamento al fair value		6	9	62	(178)
Perdite (utili) trasferiti al conto economico separato consolidato		(9)	7	(64)	231
Effetto fiscale		1	(1)	1	(13)
	(g)	**(2)**	**15**	**(1)**	**40**
Differenze cambio di conversione di attività estere:					
Utili (perdite) di conversione di attività estere		11	93	337	100
Perdite (utili) di conversione di attività estere trasferiti al conto economico separato consolidato		—	—	—	—
Effetto fiscale		—	—	—	—
	(h)	**11**	**93**	**337**	**100**
Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto:					
Utili (perdite)		—	—	—	—
Perdite (utili) trasferiti al conto economico separato consolidato		—	—	—	—
Effetto fiscale		—	—	—	—
	(i)	**—**	**—**	**—**	**—**
Totale altre componenti che saranno successivamente riclassificate nel conto economico separato consolidato	**(k=f+g+h+i)**	**6**	**112**	**324**	**150**
Totale altre componenti del conto economico complessivo consolidato	**(m=e+k)**	**7**	**115**	**327**	**162**
Utile (perdita) complessivo del periodo	**(a+m)**	**59**	**199**	**272**	**208**
Attribuibile a:					
Soci della Controllante		**(9)**	**93**	**(9)**	**(4)**
Partecipazioni di minoranza		68	106	281	212

GRUPPO TIM - SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA CONSOLIDATA

(milioni di euro)		30.9.2026 (a)	31.12.2025 (b)	Variazioni (a-b)
Attività				
Attività non correnti				
Attività immateriali				
Avviamento		11.233	11.025	208
Attività immateriali a vita utile definita		5.241	5.445	(204)
		16.474	**16.470**	**4**
Attività materiali				
Immobili, impianti e macchinari di proprietà		**4.409**	**4.114**	**295**
Diritti d'uso su beni di terzi		**3.340**	**3.240**	**100**
Altre attività non correnti				
Partecipazioni in imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto		48	241	(193)
Altre partecipazioni		163	120	43
Crediti finanziari non correnti per contratti di locazione attiva		36	34	2
Altre attività finanziarie non correnti		401	397	4
Crediti vari e altre attività non correnti		1.172	1.110	62
Attività per imposte anticipate		541	510	31
		2.361	**2.412**	**(51)**
Totale Attività non correnti	**(a)**	**26.584**	**26.236**	**348**
Attività correnti				
Rimanenze di magazzino		318	235	83
Crediti commerciali, vari e altre attività correnti		4.885	5.317	(432)
Crediti per imposte sul reddito		114	89	25
Attività finanziarie correnti				
Crediti finanziari correnti per contratti di locazione attiva		*51*	44	7
Titoli diversi dalle partecipazioni, altri crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti		*1.343*	*1.538*	*(195)*
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti		*976*	*2.048*	*(1.072)*
		2.370	3.630	(1.260)
Sub-totale Attività correnti		**7.687**	**9.271**	**(1.584)**
Attività cessate/ Attività non correnti destinate ad essere cedute				
di natura finanziaria		106	162	(56)
di natura non finanziaria		1.144	1.065	79
		1.250	**1.227**	**23**
Totale Attività correnti	**(b)**	**8.937**	**10.498**	**(1.561)**
Totale Attività	**(a+b)**	**35.521**	**36.734**	**(1.213)**

(milioni di euro)		30.9.2026 (a)	31.12.2025 (b)	Variazioni (a-b)
Patrimonio netto e Passività				
Patrimonio netto				
Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante		11.514	12.219	(705)
Patrimonio netto attribuibile alle partecipazioni di minoranza		1.414	1.236	178
Totale Patrimonio netto	**(c)**	**12.928**	**13.455**	**(527)**
Passività non correnti				
Passività finanziarie non correnti per contratti di finanziamento e altri		8.625	7.991	634
Passività finanziarie non correnti per contratti di locazione passiva		2.666	2.476	190
Fondi relativi al personale		304	188	116
Passività per imposte differite		43	55	(12)
Fondi per rischi e oneri		482	439	43
Debiti vari e altre passività non correnti		656	612	44
Totale Passività non correnti	**(d)**	**12.776**	**11.761**	**1.015**
Passività correnti				
Passività finanziarie correnti per contratti di finanziamento e altri		1.430	3.027	(1.597)
Passività finanziarie correnti per contratti di locazione passiva		557	515	42
Debiti commerciali, vari e altre passività correnti		7.168	7.317	(149)
Debiti per imposte sul reddito		29	63	(34)
Sub-totale Passività correnti		**9.184**	**10.922**	**(1.738)**
Passività direttamente correlate ad Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute				
di natura finanziaria		79	89	(10)
di natura non finanziaria		554	507	47
		633	**596**	**37**
Totale Passività correnti	**(e)**	**9.817**	**11.518**	**(1.701)**
Totale Passività	**(f=d+e)**	**22.593**	**23.279**	**(686)**
Totale Patrimonio netto e passività	**(c+f)**	**35.521**	**36.734**	**(1.213)**

GRUPPO TIM - RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

(milioni di euro)		1.1 - 30.9 2026	1.1 - 30.9 2025
Flusso monetario da attività operative:			
Utile (perdita) derivante dalle attività in funzionamento		(28)	102
Rettifiche per:			
Ammortamenti		2.224	2.197
Svalutazioni (ripristini di valore) di attività non correnti (incluse partecipazioni)		1	—
Variazione netta delle attività (passività) per imposte anticipate (differite)		(19)	(34)
Minusvalenze (plusvalenze) da realizzo di attività non correnti (incluse partecipazioni)		(23)	(4)
Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto		18	18
Variazione dei fondi relativi al personale		152	(3)
Variazione delle rimanenze		(78)	(19)
Variazione dei crediti commerciali e altri crediti netti		(234)	(60)
Variazione dei debiti commerciali		(444)	(770)
Variazione netta dei crediti/debiti per imposte sul reddito		21	17
Variazione netta dei crediti/debiti vari e di altre attività/passività	(°)	975	(8)
Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività operative	**(a)**	**2.565**	**1.436**
Flusso monetario da attività di investimento:			
Acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi per cassa		(1.324)	(1.329)
Contributi in conto impianti incassati		—	—
Acquisizione del controllo in imprese e rami d'azienda, al netto delle disponibilità acquisite		(166)	(1)
Acquisizione/Cessione di altre partecipazioni		(37)	(23)
Variazione dei crediti finanziari e di altre attività finanziarie (esclusi i derivati attivi di copertura e non)	(1)	184	53
Corrispettivo incassato per la cessione del controllo in imprese controllate e di rami d'azienda, al netto delle disponibilità cedute		—	—
Corrispettivo incassato/rimborsato dalla vendita di attività immateriali, materiali e di altre attività non correnti		5	1
Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di investimento	**(b)**	**(1.338)**	**(1.299)**
Flusso monetario da attività di finanziamento:			
Variazione delle passività finanziarie correnti e altre		(648)	1.004
Accensione di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente)		760	1.306
Rimborsi di passività finanziarie non correnti (inclusa quota corrente)		(1.586)	(3.370)
Variazione Derivati Attivi/Passivi di copertura e non		47	6
Corrispettivo pagato/incassato per strumenti rappresentativi di patrimonio netto		(38)	—
Aumenti/rimborsi di capitale (compresse società controllate)	(°°)	(692)	—
Dividendi pagati		(109)	(133)
Variazioni di possesso in imprese controllate		(42)	(56)
Flusso monetario generato (assorbito) dalle attività di finanziamento	**(c)**	**(2.308)**	**(1.243)**
Flusso monetario generato (assorbito) dalle Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute	**(d)**	**(41)**	**(9)**
Flusso monetario complessivo	**(e=a+b+c+d)**	**(1.122)**	**(1.115)**
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette all'inizio del periodo	**(f)**	**2.104**	**2.924**
Differenze cambio di conversione nette sulla cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette	**(g)**	55	12
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo	**(h=e+f+g)**	**1.037**	**1.821**

(1) La voce include investimenti su titoli negoziabili per 1.343 milioni di euro nei primi nove mesi del 2026 (1.476 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025) e rimborsi di titoli negoziabili per 1.404 milioni di euro nei primi nove mesi del 2026 (1.605 milioni di euro nel primi nove mesi del 2025) relativi a TIM S.A. e a Telecom Italia Finance S.A..

(°) Nei primi nove mesi del 2026 la voce include 1.012 milioni di euro per la chiusura del credito relativo alla sentenza del Canone di concessione 1998. Per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 del Gruppo TIM.

(°°) Nei primi nove mesi del 2026 la voce si riferisce al pagamento del premio sulla conversione delle azioni di risparmio di TIM S.p.A..

Acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi

(milioni di euro)	1.1 - 30.9 2026	1.1 - 30.9 2025
Acquisti di attività immateriali	(570)	(544)
Acquisti di attività materiali	(692)	(636)
Acquisti di diritti d'uso su beni di terzi	(776)	(505)
Totale acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi per competenza	**(2.038)**	**(1.685)**
Variazione debiti per acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi	714	356
Totale acquisti di attività immateriali, attività materiali e diritti d'uso su beni di terzi per cassa	**(1.324)**	**(1.329)**

Informazioni aggiuntive del rendiconto finanziario consolidato

(milioni di euro)	1.1 - 30.9 2026	1.1 - 30.9 2025
Imposte sul reddito (pagate)/incassate	(58)	(55)
Interessi pagati	(839)	(852)
Interessi incassati	261	265
Dividendi incassati	1	2

Analisi della cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette

(milioni di euro)	1.1 - 30.9 2026	1.1 - 30.9 2025
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette all'inizio del periodo:		
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti	2.104	2.924
Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista	—	—
	2.104	**2.924**
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti nette alla fine del periodo:		
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti	1.037	1.822
Scoperti di conto corrente rimborsabili a vista	—	(1)
	1.037	**1.821**

GRUPPO TIM - MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

Movimenti dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025

(milioni di euro)	Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante										
	Capitale	Riserva da sovrapprezzo azioni	Riserva per attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	Riserva per adeguamento al fair value degli strumenti derivati di copertura	Riserva per differenze cambio di conversione di attività estere	Riserva per rimisurazione e piani per i dipendenti a benefici definiti (IAS 19)	Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto	Altre riserve e utili (perdite) accumulati, incluso l'utile (perdita) del periodo	Totale	Patrimonio netto attribuibile alle partecipazioni di minoranza	Totale patrimonio netto
Saldo al 31 dicembre 2024	**11.624**	**—**	**(6)**	**(76)**	**(2.439)**	**(66)**	**—**	**2.920**	**11.957**	**1.404**	**13.361**
Movimenti di patrimonio netto del periodo:											
Dividendi deliberati									**—**	(203)	**(203)**
Utile (perdita) complessivo del periodo			22	40	43			(109)	**(4)**	212	**208**
Altri movimenti								(12)	**(12)**	(51)	**(63)**
Saldo al 30 settembre 2025	**11.624**	**—**	**16**	**(36)**	**(2.396)**	**(66)**	**—**	**2.799**	**11.941**	**1.362**	**13.303**

Movimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026

(milioni di euro)	Patrimonio netto attribuibile ai Soci della Controllante										
	Capitale	Riserva da sovrapprezzo azioni	Riserva per attività finanziarie valutate al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	Riserva per adeguamento al fair value degli strumenti derivati di copertura	Riserva per differenze cambio di conversione di attività estere	Riserva per rimisurazione e piani per i dipendenti a benefici definiti (IAS 19)	Altri utili (perdite) di imprese collegate e Joint Ventures valutate con il metodo del patrimonio netto	Altre riserve e utili (perdite) accumulati, incluso l'utile (perdita) del periodo	Totale	Patrimonio netto attribuibile alle partecipazioni di minoranza	Totale patrimonio netto
Saldo al 31 dicembre 2025	**11.628**	**—**	**5**	**(30)**	**(2.491)**	**(62)**	**—**	**3.169**	**12.219**	**1.236**	**13.455**
Movimenti di patrimonio netto del periodo:											
Dividendi deliberati									**—**	(71)	**(71)**
Utile (perdita) complessivo del periodo			(8)	(1)	206	(1)		(205)	**(9)**	281	**272**
Riduzione volontaria del capitale	(5.677)							5.677	**—**	—	**—**
Premio su conversione azioni di risparmio								(692)	**(692)**		**(692)**
Assegnazione azioni Piano Stock Option 2022-2024, Buyback e altri impatti su azioni proprie	46							(85)	**(39)**		**(39)**
Strumenti rappresentativi di patrimonio netto (Long Term Incentive Plan 2025-2027 e 2026-2028 e Piano Stock Option 2022-2024 modificato)								21	**21**		**21**
Altri movimenti								14	**14**	(32)	**(18)**
Saldo al 30 settembre 2026	**5.997**	**—**	**(3)**	**(31)**	**(2.285)**	**(63)**	**—**	**7.899**	**11.514**	**1.414**	**12.928**

GRUPPO TIM - INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

(milioni di euro)	30.9.2026 (a)	31.12.2025 (b)	Variazione (a-b)
Passività finanziarie non correnti			
Obbligazioni	6.951	6.918	33
Debiti verso banche, altri debiti e passività finanziarie	1.674	1.073	601
Passività finanziarie non correnti per contratti di locazione passiva	2.666	2.476	190
	11.291	**10.467**	**824**
Passività finanziarie correnti (*)			
Obbligazioni	258	1.188	(930)
Debiti verso banche, altri debiti e passività finanziarie	1.172	1.839	(667)
Passività finanziarie correnti per contratti di locazione passiva	557	515	42
	1.987	**3.542**	**(1.555)**
Passività finanziarie direttamente correlate ad Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute	79	89	(10)
Totale debito finanziario lordo	**13.357**	**14.098**	**(741)**
Attività finanziarie non correnti			
Titoli diversi dalle partecipazioni	(1)	(1)	—
Crediti finanziari non correnti per contratti di locazione attiva	(36)	(34)	(2)
Crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti	(400)	(396)	(4)
	(437)	**(431)**	**(6)**
Attività finanziarie correnti			
Titoli diversi dalle partecipazioni	(1.238)	(1.370)	132
Crediti finanziari correnti per contratti di locazione attiva	(51)	(44)	(7)
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti	(104)	(168)	64
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti	(976)	(2.048)	1.072
	(2.369)	**(3.630)**	**1.261**
Attività finanziarie comprese nelle Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute	(106)	(162)	56
Totale attività finanziarie	**(2.912)**	**(4.223)**	**1.311**
Indebitamento finanziario netto contabile	**10.445**	**9.875**	**570**
Storno valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie	*(84)*	*(97)*	*13*
Indebitamento finanziario netto rettificato	**10.361**	**9.778**	**583**
Così dettagliato:			
Totale debito finanziario lordo rettificato	**13.204**	**13.839**	**(635)**
Totale attività finanziarie rettificate	**(2.843)**	**(4.061)**	**1.218**
() di cui quota corrente del debito a M/L termine:*			
Obbligazioni	*258*	*1.188*	*(930)*
Debiti verso banche, altri debiti e passività finanziarie	*157*	*196*	*(39)*
Passività finanziarie correnti per contratti di locazione passiva	*512*	*487*	*25*

GRUPPO TIM - VARIAZIONE DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO RETTIFICATO

(milioni di euro)		1.1 - 30.9 2026 (a)	1.1 - 30.9 2025 (b)	Variazione (a-b)
EBITDA		3.053	3.101	(48)
Investimenti industriali di competenza		(1.298)	(1.205)	(93)
Variazione del capitale circolante netto operativo:		(91)	(1.096)	1.005
Variazione delle rimanenze		*(78)*	*(19)*	*(59)*
Variazione dei crediti commerciali e altri crediti netti		*(234)*	*(60)*	*(174)*
Variazione dei debiti commerciali		*(470)*	*(894)*	*424*
Variazione di debiti per licenze di telefonia mobile / spectrum		—	—	—
Altre variazioni di crediti/debiti operativi	(°)	*691*	*(123)*	*814*
Variazione dei fondi relativi al personale		152	(3)	155
Variazione dei fondi operativi e altre variazioni		81	9	72
Operating Free Cash Flow netto		**1.897**	**806**	**1.091**
% sui Ricavi		*18,2*	*8,1*	*10,1pp*
Flusso cessione di partecipazioni e altre dismissioni		5	1	4
Aumenti/Rimborsi di capitale comprensivi di oneri accessori		(38)	—	(38)
Premio su conversione azioni di risparmio		(692)	—	(692)
Investimenti finanziari		(338)	(80)	(258)
Pagamento dividendi		(109)	(133)	24
Incrementi di contratti di leasing		(740)	(480)	(260)
Flusso oneri finanziari, imposte e altri fabbisogni netti, non operativi		(530)	(429)	(101)
Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto rettificato delle attività in funzionamento		**(545)**	**(315)**	**(230)**
Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto delle attività cessate/attività non correnti destinate ad essere cedute		(38)	(93)	55
Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto rettificato		**(583)**	**(408)**	**(175)**

(°) La voce include 1.012 milioni di euro per la chiusura del credito relativo alla sentenza del Canone di concessione 1998. Per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 del Gruppo TIM.

Equity Free Cash Flow After Lease

(milioni di euro)	1.1 - 30.9 2026	1.1 - 30.9 2025	Variazione
Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto rettificato	**(583)**	**(408)**	**(175)**
Impatto per locazioni finanziarie (nuove operazioni di leasing e/o i rinnovi e/o le proroghe (-) / eventuali disdette/estinzioni anticipate di operazioni di leasing (+))	530	422	108
Pagamento delle licenze TLC e per l'utilizzo di frequenze	—	—	—
Impatto finanziario derivante da operazioni di acquisizione e/o cessioni di partecipazioni	335	80	255
Pagamento dei dividendi e Change in Equity	147	133	14
Premio su conversione azioni di risparmio	692	—	692
Pagamenti contratti di Leasing (quota capitale dei canoni di leasing)	(303)	(293)	(10)
Equity Free Cash Flow After Lease	**818**	**(66)**	**884**

GRUPPO TIM - INFORMAZIONI PER SETTORE OPERATIVO

Domestic

(milioni di euro)	1.1 - 30.9 2026 (a)	1.1 - 30.9 2025 (b)	Variazioni (a-b) assolute	%	% organica esclusi non ricorrenti
Ricavi	**6.974**	**6.879**	**95**	**1,4**	**1,4**
EBITDA	**1.318**	**1.548**	**(230)**	**(14,9)**	**(1,0)**
% sui Ricavi	*18,9*	*22,5*		*(3,6)pp*	*(0,6)pp*
EBIT	**(7)**	**188**	**(195)**	**—**	**6,7**
% sui Ricavi	*(0,1)*	*2,7*		*(2,8)pp*	*0,2pp*
Personale a fine periodo (unità) (°)	**16.736**	**(*)16.887**	**(151)**	**(0,9)**	

(°) Comprende il personale con contratto di lavoro somministrato: 160 unità al 30 settembre 2026 (121 unità al 31 dicembre 2025).
(*) La consistenza del personale è relativa al 31 dicembre 2025.

(milioni di euro)	3° Trimestre 2026 (a)	3° Trimestre 2025 (b)	Variazioni (a-b) assolute	%	% organica esclusi non ricorrenti
Ricavi	**2.420**	**2.332**	**88**	**3,8**	**3,8**
EBITDA	**514**	**561**	**(47)**	**(8,4)**	**1,2**
% sui Ricavi	*21,2*	*24,1*		*(2,8)pp*	*(0,6)pp*
EBIT	**73**	**116**	**(43)**	**(37,1)**	**7,3**
% sui Ricavi	*3,0*	*5,0*		*(2,0)pp*	*0,3pp*

Brasile

	(milioni di euro)		(milioni di reais)		Variazioni		
	1.1 - 30.9 2026 (a)	1.1 - 30.9 2025 (b)	1.1 - 30.9 2026 (c)	1.1 - 30.9 2025 (d)	assolute (c-d)	% (c-d)/d	% organica esclusi non ricorrenti
Ricavi	**3.487**	**3.119**	**20.841**	**19.705**	**1.136**	**5,8**	**5,8**
EBITDA(*)	**1.739**	**1.558**	**10.391**	**9.846**	**545**	**5,5**	**5,6**
% sui Ricavi	*49,9*	*50,0*	*49,9*	*50,0*		*(0,1)pp*	*(0,1)pp*
EBIT	**861**	**725**	**5.149**	**4.581**	**568**	**12,4**	**12,5**
% sui Ricavi	*24,7*	*23,2*	*24,7*	*23,2*		*1,5pp*	*1,5pp*
Personale a fine periodo (unità)			**8.809**	**(°)8.702**	**107**	**1,2**	

(°) La consistenza del personale è relativa al 31 dicembre 2025.

(*) Nei primi nove mesi del 2026, ai fini locali, la performance di TIM S.A. comunicata al mercato indica un EBITDA in crescita del 6,8% ed un EBITDA AL in crescita del 7,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tale crescita risente del fatto che, ai fini del bilancio locale e come richiesto dalla normativa brasiliana, tra i proventi sono incluse partite non ripetibili one-off senza impatti in termini di cassa e indebitamento finanziario netto.

	(milioni di euro)		(milioni di reais)		Variazioni		
	3° Trimestre 2026 (a)	3° Trimestre 2025 (b)	3° Trimestre 2026 (c)	3° Trimestre 2025 (d)	assolute (c-d)	% (c-d)/d	% organica esclusi non ricorrenti
Ricavi	**1.196**	**1.055**	**7.069**	**6.711**	**358**	**5,3**	**5,3**
EBITDA	**623**	**543**	**3.681**	**3.458**	**223**	**6,4**	**6,7**
% sui Ricavi	*52,1*	*51,5*	*52,1*	*51,5*		*0,6 pp*	*0,7pp*
EBIT	**310**	**266**	**1.835**	**1.689**	**146**	**8,6**	**9,1**
% sui Ricavi	*26,0*	*25,2*	*26,0*	*25,2*		*0,8 pp*	*0,9pp*

GRUPPO TIM - PERSONALE

Consistenza media retribuita del personale

(unità equivalenti)	1.1 - 30.9 2026 (a)	1.1 - 30.9 2025 (b)	Variazione (a-b)
Consistenza media retribuita–Italia	13.662	14.057	(395)
Consistenza media retribuita–Estero [1]	8.882	8.602	280
Totale consistenza media retribuita	**22.544**	**22.659**	**(115)**
Discontinued Operations	624	620	4
Totale consistenza media retribuita–comprese Discontinued Operations [2]	**23.168**	**23.279**	**(111)**

(1) L'incremento è principalmente conseguente al consolidamento, nei primi nove mesi del 2026, delle società brasiliane V8 Consulting e I-Systems.
(2) Comprende il personale con contratto di lavoro somministrato: 92 unità medie in Italia nei primi nove mesi del 2026; 72 unità medie in Italia nei primi nove mesi del 2025.

Organico a fine periodo

(unità)	30.9.2026 (a)	31.12.2025 (b)	Variazione (a-b)
Organico – Italia	16.694	16.847	(153)
Organico – Estero[1]	8.864	8.755	109
Totale organico a fine periodo	**25.558**	**25.602**	**(44)**
Discontinued Operations	684	696	(12)
Totale organico a fine periodo - comprese Discontinued Operations [2]	**26.242**	**26.298**	**(56)**

(1) L'incremento è principalmente conseguente al consolidamento, nei primi nove mesi del 2026, delle società brasiliane V8 Consulting e I-Systems.
(2) Comprende il personale con contratto di lavoro somministrato: 160 unità in Italia al 30.9.2026; 121 unità in Italia al 31.12.2025.

Organico a fine periodo - dettaglio per Business Unit

(unità)	30.9.2026 (a)	31.12.2025 (b)	Variazione (a-b)
Domestic	16.736	16.887	(151)
Brasile [1]	8.809	8.702	107
Altre attività	13	13	—
Totale	**25.558**	**25.602**	**(44)**

[1]L'incremento è principalmente conseguente al consolidamento, nei primi nove mesi del 2026, delle società brasiliane V8 Consulting e I-Systems.

GRUPPO TIM – IMPATTO SULLE SINGOLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO SEPARATO CONSOLIDATO DEGLI EVENTI E OPERAZIONI DI NATURA NON RICORRENTE

Ai sensi della Comunicazione Consob n. DME/RM/9081707 del 16 settembre 2009, vengono di seguito esposte le informazioni circa l'impatto sulle singole voci di Conto Economico Separato Consolidato degli eventi e operazioni non ricorrenti:

(milioni di euro)	1.1 - 30.9 2026	1.1 - 30.9 2025
Altri proventi operativi:		
Altri proventi operativi - Sopravvenienze attive	46	15
Acquisti di materie e servizi, Variazione delle rimanenze:		
Acquisti di materie e servizi - Oneri connessi ad accordi e allo sviluppo di progetti non ricorrenti	(16)	(29)
Costi del personale:		
Oneri connessi a processi di riorganizzazione/ristrutturazione aziendale e altri	(175)	(72)
Altri costi operativi:		
Oneri conseguenti a contenziosi e sanzioni di carattere regolatorio e a potenziali passività ad essi correlati, altri accantonamenti e oneri	(169)	(13)
Impatto su Risultato operativo ante Ammortamenti, Plusvalenze/(minusvalenze) e Ripristini di valore/(svalutazioni) di attività non correnti (EBITDA)	**(314)**	**(99)**
Plusvalenze/(Minusvalenze) da realizzo di attività non correnti:		
Plusvalenze da realizzo di attività non correnti	—	1
Impatto su Risultato operativo (EBIT)	**(314)**	**(98)**
Altri proventi/(oneri) da partecipazioni:		
Altri proventi/(oneri) da operazioni societarie	(43)	—
Proventi finanziari:		
Canone di concessione 1998 - interessi legali	1	—
Altri proventi finanziari	3	—
Oneri finanziari:		
Altri oneri finanziari	(10)	(16)
Impatto sull'Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento	**(363)**	**(114)**
Imposte sul reddito relative a partite non ricorrenti	90	4
Utile (perdita) da Attività cessate/Attività non correnti destinate ad essere cedute	**(27)**	**(56)**
Impatto sull'Utile (perdita) del periodo	**(300)**	**(166)**

GRUPPO TIM - STRUTTURA DEL DEBITO, EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE E OBBLIGAZIONI IN SCADENZA

Revolving Credit Facility e Term Credit Facility

Nella tabella sottostante sono riportate le linee di credito *committed*:

(miliardi di euro)	30.9.2026		31.12.2025	
	Accordato	Utilizzato	Accordato	Utilizzato
Revolving Credit Facility – aprile 2030 (*)	3,000	—	3,000	—
Term Credit Facility - luglio 2030	0,750	0,750	0,750	0,015
Totale	**3,750**	**0,750**	**3,750**	**0,015**

(*) Ai sensi del contratto firmato le Banche sono impegnate a provvedere i fondi a chiamata (con un preavviso di almeno 3 giorni). Trattandosi di una linea "Committed", le banche non hanno meccanismi per non onorare la richiesta di fondi avanzata dalla Società, fatte salve le clausole di cancellazione obbligatoria anticipata standard di mercato (Scadenza naturale del contratto, Cambio di controllo, Borrower Illegality, Events of default, ognuna come definita nel contratto).

Obbligazioni

Relativamente all'evoluzione dei prestiti obbligazionari si segnalano le variazioni intervenute nei primi nove mesi del 2026:

(milioni di valuta originaria)	Valuta	Importo	Data di rimborso
Rimborsi			
TIM S.p.A. 678 milioni di euro 3,625%	EUR	678	25/5/2026
TIM Brasil 5.000 milioni di BRL CDI+0,35% [(1)]	BRL	1.400	15/6/2026
TIM S.A. 1.600 milioni di BRL IPCA+3,9182%	BRL	533	15/6/2026

[(1)] In data 15 giugno 2026 TIM Brasil ha proceduto al rimborso anticipato integrale del prestito obbligazionario da 1.400 milioni di BRL con scadenza 15 dicembre 2026.

Il valore nominale di rimborso dei prestiti obbligazionari in scadenza nei 18 mesi successivi al 30 settembre 2026 emessi da TIM S.p.A. e TIM S.A. è pari a 1.458 milioni di euro, come di seguito dettagliato:

- TIM S.A. 1.067 milioni di reais (181 milioni di euro al 30/09/26), scadenza giugno 2027 per 533 milioni di reais (91 milioni di euro);
- TIM S.p.A. 742 milioni di euro, scadenza 12 ottobre 2027;
- TIM S.p.A. 625 milioni di euro, scadenza 15 febbraio 2028.

I titoli obbligazionari emessi da TIM S.p.A., Telecom Italia Finance S.A. e Telecom Italia Capital S.A. non contengono covenant finanziari di sorta (es. ratio Debt/EBITDA, EBITDA/Interessi, ecc.) né clausole che comportino il rimborso anticipato automatico dei prestiti in funzione di eventi diversi dall'insolvenza del Gruppo TIM; inoltre, il rimborso dei prestiti obbligazionari e il pagamento degli interessi non sono assistiti da garanzie specifiche, né sono previsti impegni a rilasciare future garanzie, ad eccezione delle garanzie piene ed incondizionate concesse da TIM S.p.A. per i prestiti obbligazionari emessi da Telecom Italia Finance S.A. e Telecom Italia Capital S.A..

Trattandosi principalmente di operazioni collocate presso investitori istituzionali sui principali mercati dei capitali mondiali (Euromercato e USA), i termini che regolano i prestiti sono in linea con la market practice per operazioni analoghe effettuate sui medesimi mercati.

Nella documentazione dei prestiti concessi a TIM sono previsti gli usuali *covenant* di altro genere, fra cui l'impegno a non vincolare *asset* aziendali a garanzia di finanziamenti ("*negative pledge*"), l'impegno a non modificare l'oggetto del *business* o cedere *asset* aziendali a meno che non sussistano specifiche condizioni (ad esempio, la cessione avvenga al *fair market value*). *Covenant* di contenuto sostanzialmente simile sono riscontrabili nei finanziamenti di *export credit agreement*.

Nei contratti di finanziamento TIM è tenuta a comunicare il cambiamento di controllo. Elementi identificativi del verificarsi di tale ipotesi di *change of control* e le conseguenze ad esso applicabili - tra le quali rientrano, a discrezione degli investitori, l'eventuale costituzione di garanzie ovvero il rimborso anticipato della quota erogata per cassa e la cancellazione del *commitment* in assenza di diverso accordo - sono puntualmente disciplinati nei singoli contratti.

Inoltre, i contratti di finanziamento in essere contengono un generico impegno di TIM, la cui violazione costituisce un *event of default*, a non porre in essere operazioni societarie di fusione, scissione, conferimento di ramo d'azienda al di fuori del Gruppo a meno che non sussistano specifiche condizioni. Il verificarsi di tale *event of default* può implicare, se richiesto dal *Lender*, il rimborso anticipato degli importi utilizzati e/o la cancellazione dei *commitment* non ancora utilizzati.

In particolare, con riferimento ai finanziamenti accesi da TIM con la Banca Europea degli Investimenti ("BEI"), in data 5 maggio 2023 TIM ha sottoscritto un finanziamento per un ammontare di 360 milioni di euro, inizialmente garantito in parte da SACE. A decorrere dal 27 giugno 2025 tale garanzia è stata definitivamente cessata. Alla data del 30 settembre 2026, tale finanziamento risulta essere l'unico in essere con la BEI.

Il finanziamento con la BEI contiene, *inter alia*, i seguenti *covenants* e impegni:

- nel caso in cui la società sia oggetto di fusione, scissione o conferimento di ramo d'azienda al di fuori del Gruppo TIM, ovvero alieni, dismetta o trasferisca beni o rami d'azienda (ad eccezione di alcuni atti di disposizione espressamente previsti), dovrà darne immediata comunicazione alla BEI che avrà la facoltà di richiedere la costituzione di garanzie o la modifica del contratto

di finanziamento, oppure il rimborso anticipato del prestito (qualora l'operazione di fusione e scissione al di fuori del Gruppo TIM comprometta l'esecuzione o l'esercizio del Progetto oppure rechi pregiudizio alla BEI nella sua qualità di creditrice);

- TIM si è impegnata a far sì che, per tutta la durata del prestito, l'indebitamento finanziario complessivo delle società facenti parte del Gruppo TIM diverse da TIM, e fatti salvi i casi in cui tale indebitamento sia interamente e irrevocabilmente garantito da TIM, sia inferiore ad un ammontare pari al 35% (trentacinque per cento) dell'indebitamento finanziario complessivo del Gruppo TIM;
- "Clausola per inclusione", ai sensi della quale, nel caso in cui TIM si impegni a mantenere in altri contratti di finanziamento parametri finanziari (e anche alcune clausole più stringenti, tra cui, ad esempio, *cross default* ed impegni di limitazione alla vendita di beni) che non siano presenti o siano più stringenti rispetto a quelli concessi alla BEI, quest'ultima avrà la facoltà di richiedere qualora reputi, a proprio ragionevole giudizio, che tali modifiche possano avere conseguenze negative sulla capacità finanziaria di TIM, la costituzione di garanzie o la modifica del contratto di finanziamento al fine di prevedere una disposizione equivalente a favore della BEI.

Alcuni contratti di finanziamento concessi ad alcune società del Gruppo TIM in essere al 30 settembre 2026 contengono obblighi di rispettare determinati indici finanziari, nonché gli usuali *covenant* di altro genere, pena la richiesta di rimborso anticipato del prestito.

Si segnala, infine, che al 30 settembre 2026, nessun *covenant*, *negative pledge* o altra clausola, relativi alla posizione debitoria sopra descritta, risulta in alcun modo violato o non rispettato né si prevedono difficoltà nel rispetto dei *covenants* nel prossimo futuro.

GRUPPO TIM - CONTENZIOSI E AZIONI GIUDIZIARIE PENDENTI, ALTRE INFORMAZIONI

Sono illustrati qui di seguito i principali contenziosi giudiziari, arbitrali e fiscali in cui le società del Gruppo TIM sono coinvolte al 30 settembre 2026, nonché quelli chiusi nel corso dei primi nove mesi del 2026.

Per quei contenziosi, di seguito descritti, per i quali si è ritenuto probabile un rischio di soccombenza, il Gruppo TIM ha iscritto passività per complessivi 289 milioni di euro.

Si segnala che per alcuni contenziosi di seguito riportati non è stato possibile, sulla base delle informazioni disponibili alla data di chiusura della presente Informativa finanziaria e con particolare riferimento alla complessità dei procedimenti, al loro stato di avanzamento, nonché agli elementi di incertezza di carattere tecnico-processuale, effettuare una stima attendibile degli oneri e/o delle tempistiche degli eventuali pagamenti. Inoltre, nei casi in cui la diffusione delle informazioni relative al contenzioso potesse pregiudicare seriamente la posizione di TIM o delle sue controllate, viene descritta unicamente la natura generale della controversia.

Infine, relativamente ai procedimenti con l'Autorità Antitrust, si rammenta che in base all'art. 15, comma 1, della Legge n. 287/1990 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"), l'Autorità ha la facoltà di comminare una sanzione amministrativa commisurata al fatturato del Gruppo, nei casi di infrazioni ritenute gravi.

a) Principali contenziosi e azioni giudiziarie pendenti

Per i seguenti contenziosi e azioni giudiziarie pendenti non sono intervenuti fatti significativi rispetto a quanto pubblicato nella Relazione finanziaria annuale 2025:

- Procedimento Antitrust I850.

Contenziosi fiscali e regolatori internazionali

Al 30 settembre 2026 le società della Business Unit Brasile risultano coinvolte in contenziosi di natura fiscale o regolatoria il cui esito è valutato di possibile soccombenza per un ammontare complessivo di circa 26,5 miliardi di reais (24,5 miliardi di reais al 31 dicembre 2025), corrispondenti a circa 4,5 miliardi di euro al 30 settembre 2026.

Sono di seguito evidenziate le principali tipologie di contenzioso, classificate in base all'imposta cui fanno riferimento.

Imposte federali

In relazione all'imposizione a livello federale, si segnalano i seguenti filoni vertenziali:

- disconoscimento degli effetti fiscali di operazioni di fusione tra società facenti parte del gruppo TIM Brasil;
- diniego del beneficio fiscale territoriale SUDENE, in ragione di pretese irregolarità nella gestione e nella rendicontazione del beneficio stesso;
- contestazioni in ordine alle compensazioni con le perdite fiscali pregresse;
- ulteriori contestazioni in ordine alla deducibilità fiscale dell'ammortamento dell'avviamento;
- assoggettamento ad imposizione sul reddito di talune tipologie di differenze di cambio;
- assoggettamento a ritenute alla fonte di talune tipologie di pagamenti effettuati verso l'estero (ad esempio, i pagamenti per roaming internazionale);
- ulteriori contestazioni in ordine alle compensazioni effettuate tra imposte a debito e posizioni fiscali creditorie delle società del gruppo. A tale riguardo, si fa presente che nel corso del terzo e quarto trimestre del 2024, è stato presentato un ricorso a fronte di una contestazione relativa all'utilizzo in compensazione con le imposte dovute dei crediti PIS e COFINS, derivanti dall'esclusione dell'ICMS dalle rispettive basi di calcolo. L'importo in questione, classificato come rischio possibile, ammonta a circa 1,9 miliardi di reais.

Complessivamente il rischio per tali fattispecie, ritenuto possibile, ammonta a 5,9 miliardi di reais (5 miliardi di reais al 31 dicembre 2025).

Imposte statali

Nell'ambito del prelievo statale, si segnalano molteplici contestazioni in materia di ICMS, ed in particolare:

- contestazioni riguardanti l'abbattimento della base imponibile del tributo, a fronte di sconti concessi ai clienti, oltre a contestazioni in merito all'utilizzo dei crediti fiscali dichiarati dalle società del gruppo, a fronte della restituzione di terminali telefonici dati in comodato, ed a seguito della rilevazione di frodi da sottoscrizione ai danni delle società;
- assoggettamento ad ICMS di talune tipologie di canoni, maturati a favore delle società del gruppo e da queste classificati come corrispettivi per servizi diversi da quelli di telecomunicazione;
- contestazioni sull'utilizzo del beneficio fiscale "PRO-DF" originariamente concesso da taluni Stati, e successivamente dichiarato incostituzionale (la contestazione si riferisce all'effettiva spettanza del credito per ICMS, dichiarato dalla società TIM Celular, ora incorporata in TIM S.A., sulla base delle predette disposizioni agevolative);
- contestazioni relative all'utilizzo dei crediti per ICMS, rilevati dalle società del gruppo in esito alle acquisizioni di immobilizzazioni materiali, ed in relazione alle somministrazioni di energia elettrica a favore delle società, oltre che in applicazione delle disposizioni in materia di sostituzione d'imposta;
- sanzioni irrogate alle società del gruppo per irregolarità negli adempimenti dichiarativi;
- contestazioni dei crediti per ICMS in relazione alla procedura di sostituzione d'imposta, prevista nei casi di acquisto e distribuzione di apparati tra Stati diversi;

- contestazioni dei crediti per ICMS derivanti dallo “special credit” riconosciuto dalla società ai clienti pre-pagati, come anticipazione delle successive ricariche.

Complessivamente il rischio per tali fattispecie, ritenuto possibile, ammonta a 13,7 miliardi di reais (13 miliardi di reais al 31 dicembre 2025).

Imposte municipali

Tra i contenziosi con un grado di rischio classificato come "possibile", vi sono alcune controversie relative alle imposte comunali (Municipal Taxes) il cui importo complessivo ammonta a circa 2 miliardi di reais (circa 2 miliardi di reais al 31 dicembre 2025).

FUST e FUNTTEL

Le principali contestazioni in materia di contribuzioni all’ente regolatorio (Anatel), e in particolare in termini di FUST e FUNTTEL, riguardano l’assoggettamento a tali prelievi dei ricavi da interconnessione.

Complessivamente il rischio per tali fattispecie, ritenuto possibile, ammonta a 4,9 miliardi di reais (4,5 miliardi di reais al 31 dicembre 2025).

Procedimento Golden Power

Nell’agosto 2017 la Presidenza del Consiglio ha avviato nei confronti di TIM (ed anche di Vivendi) un procedimento volto a verificare l’esistenza in capo a TIM dell’obbligo di notificare, ai sensi della disciplina c.d. “Golden Power”, l’acquisto da parte di Vivendi del controllo societario di TIM e degli attivi strategici da questa detenuti. Nel settembre 2017, il procedimento in questione si è concluso con l’affermazione dell’esistenza di tale obbligo in capo a TIM con decorrenza dal 4 maggio 2017 (data dell’Assemblea degli Azionisti che ha rinnovato gli organi sociali di TIM).

Per l’effetto di tale decisione della Presidenza del Consiglio, è stato avviato un nuovo procedimento amministrativo per la irrogazione in capo a TIM della sanzione pecuniaria prevista dalla disciplina Golden Power per inottemperanza al citato obbligo di notifica. Tale procedimento si è concluso in data 8 maggio 2018 con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a 74,3 milioni di euro.

La Presidenza del Consiglio ha inoltre esercitato i poteri Golden Power con decreti del 16 ottobre 2017 e 2 novembre 2017. La Società, essendo convinta di disporre di argomentazioni giuridiche volte a dimostrare che nessun obbligo di notifica del controllo di Vivendi su di essa gravava, ha presentato distinti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per richiedere l’annullamento del provvedimento di accertamento del 28 del settembre 2017, del decreto di esercizio dei poteri speciali del 16 ottobre 2017 e del decreto di esercizio dei poteri speciali del 2 novembre 2017, e dinanzi al TAR Lazio contro il citato provvedimento dell’8 maggio 2018 che ha irrogato la sanzione pecuniaria, con richiesta di sospensione in via cautelare dell’efficacia dello stesso. Quanto al ricorso al TAR Lazio contro il provvedimento dell’8 maggio 2018 che ha irrogato la sanzione pecuniaria, il TAR, accogliendo nel luglio 2018 l’istanza cautelare della Società, ha sospeso il pagamento della sanzione. Successivamente, con sentenza non definitiva del maggio 2019, il TAR Lazio anche in ragione della “originalità” della distinzione del procedimento tra atto di accertamento del 28 settembre 2017 e decreto sanzionatorio dell’8 maggio 2018: (i) ha accolto la richiesta TIM di provvedimenti provvisori per la sospensione dell'ammenda condizionata all'offerta della garanzia; (ii) concesso la sospensione del procedimento al fine di attendere la sentenza definitiva nella causa (pregiudiziale) pendente dinanzi al Presidente della Repubblica avverso l’atto di accertamento del 28 settembre 2017 in; (iii) respinto le eccezioni processuali sollevate dalle amministrazioni resistenti.

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto di esercizio dei poteri speciali del 2 novembre 2017 è stato respinto.

Si segnala, altresì, il rilascio a maggio 2018 di una fideiussione a favore della Presidenza del Consiglio di 74,3 milioni di euro, richiesta per la presentazione da parte di TIM dinanzi al TAR Lazio dell’istanza di sospensione cautelare della riscossione della sanzione irrogata per l’asserita violazione dell’art. 2 del D.L. 15/3/2012, n. 21 (Golden Power). Tale fideiussione è stata successivamente rinnovata fino al 7 luglio 2027.

In data 13 settembre 2023, è stato tramesso a TIM l’avviso di perenzione ultraquinquennale del ricorso ai sensi dell’articolo 82 c.p.a., essendo decorsi cinque anni dalla data di deposito del medesimo. TIM ha pertanto chiesto la fissazione dell’udienza pubblica di discussione del ricorso. Detta udienza pubblica è stata fissata per il 10 gennaio 2024. Successivamente all’udienza il TAR con ordinanza 709 del 15 gennaio 2024, ha confermato la sospensione propria del giudizio, come già disposto con sentenza non definitiva del 23 maggio 2019 n. 6310, nonché la sospensione dell’esecuzione del provvedimento alle condizioni previste dalla menzionata pronuncia, il tutto in attesa decisione del procedimento straordinario avverso il provvedimento di accertamento del 28 settembre 2017.

Con parere n. 1259/2024 reso nel procedimento straordinario avverso il provvedimento di accertamento del 28 settembre 2017, il Consiglio di Stato ha concordato con l’opinione espressa dal TAR Lazio nella sentenza non definitiva del maggio 2019, ritenendo inammissibile il ricorso in quanto l’atto impugnato non è qualificabile come provvedimento ma come atto infraprocedimentale inerente al procedimento sanzionatorio (impugnato con ricorso al TAR Lazio). Sicché, con atto del 5 dicembre 2024, TIM ha chiesto in via cautelativa al TAR Lazio la prosecuzione del giudizio avverso il decreto sanzionatorio, salva la possibilità di ulteriore sospensione in attesa della decisione del Consiglio di Stato sui procedimenti straordinari avverso i decreti di esercizio dei poteri speciali ancora pendenti, e/o in attesa del decreto della Presidenza della Repubblica che recepirà il citato parere del Consiglio di Stato n. 1259/2024. L’udienza avanti al TAR era stata fissata per il 19 marzo 2025. All’esito dell’udienza la causa è stata trattenuta per la decisione, riservandosi il Collegio se sospendere o definire il giudizio. Con sentenza del 23 maggio 2025 il TAR Lazio ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità della sanzione imposta a TIM. Avverso la sentenza, TIM ha presentato il 28 luglio 2025 appello davanti al Consiglio di Stato, con istanza di sospensione cautelare della riscossione della sanzione. All’udienza del 28 agosto il Consiglio di Stato preso atto della presentazione di una nuova fideiussione in sostituzione di quella rilasciata per il primo grado di giudizio, ha accolto la domanda cautelare concedendo la sospensiva fino all’udienza di merito che è stata fissata il 31 marzo 2026. All’esito dell’udienza il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Inoltre, TIM impugnava dinanzi al TAR Lazio e poi appellava dinanzi al Consiglio di Stato il provvedimento con il quale Consob, il 13 settembre 2017, affermava l’esistenza del controllo di Vivendi su TIM. Nel dicembre 2020 il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva, ha accolto il ricorso di TIM ed annullato il provvedimento di Consob, significativa premessa dell’intero procedimento successivo della Presidenza del Consiglio relativo all’obbligo di notifica Golden Power del quale s’è detto sopra. In data 14 giugno 2021, la Consob ha presentato ricorso straordinario dinanzi la Corte di Cassazione per motivi giurisdizionali; TIM si è costituita in giudizio, eccependo l’illegittimità e inammissibilità del ricorso. A seguito della Camera di Consiglio che si è tenuta l’11 ottobre 2022,

il 24 gennaio 2023 è stata pubblicata l'ordinanza con la quale la Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso di Consob con conseguente condanna alle spese di lite.

Colt Technology Services - A428

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Milano, notificato nel mese di agosto 2015, l'operatore Colt Technology Services ha avanzato pretese risarcitorie fondate sul provvedimento decisorio del procedimento A428, e riferite ad asseriti danni subiti nell'arco temporale 2009/2011, in ragione della presunta condotta inefficiente e discriminatoria di TIM nel processo di fornitura dei servizi wholesale. La richiesta risarcitoria è stata quantificata in 27 milioni di euro a titolo di lucro cessante per l'asserita mancata acquisizione di nuovi clienti, ovvero per la ritenuta impossibilità di fornire nuovi servizi alla clientela già acquisita; la controparte ha formulato inoltre richiesta di risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione commerciale. Tale giudizio fa seguito alla pretesa stragiudiziale di circa 23 milioni di euro già formulata da Colt nel mese di giugno 2015, che la Società ha respinto integralmente. TIM si è costituita in giudizio contestando integralmente le pretese di controparte. Con sentenza del 21 febbraio 2024 il Tribunale di Milano ha integralmente respinto la domanda di risarcimento avanzata da Colt, per un ammontare di 27 milioni di euro.

Avverso tale sentenza Colt ha notificato l'atto di appello. All'udienza presso la Corte di Milano del 18 febbraio 2025 il giudice ha rigettato le istanze istruttorie di controparte, rimettendo la causa in decisione. L'udienza per la precisazione delle conclusioni è stata fissata al 25 marzo 2026. All'esito dell'udienza la causa è stata trattenuta in decisione. Successivamente la causa è stata rimessa sul ruolo per l'espletamento di una CTU con fissazione dell'udienza del 10 febbraio 2027 per l'esame della perizia.

Open Fiber

Nel mese di marzo 2020 Open Fiber (OF) ha convenuto in giudizio TIM dinanzi al Tribunale di Milano, avanzando una pretesa risarcitoria pari a 1,5 miliardi di euro per danni causati da un presunto abuso di posizione dominante escludente nei confronti di OF. Le presunte condotte contestate consistono in: (i) investimenti pre-emptive in reti FTTC nelle aree bianche; (ii) avvio di azioni legali pretestuose per ostacolare le gare Infratel; (iii) repricing strumentale di alcuni servizi all'ingrosso; (iv) offerte commerciali di lock-in sul mercato retail; (v) comunicazione di informazioni false all'AGCOM, in sede di approvazione di un'offerta wholesale, e diffusione di voci circa un interesse di TIM ad acquisire OF; (vi) discriminazione nelle condizioni di accesso alle infrastrutture passive di TIM. TIM si è costituita in giudizio contestando le argomentazioni di OF. Enel S.p.A. è intervenuta nel giudizio chiedendo di condannare TIM al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dalla stessa Enel e da OF, senza tuttavia quantificarli. Nel corso di causa, Open Fiber ha rideterminato il danno asseritamente subito portandolo a 2,6 miliardi di euro oltre interessi e rivalutazione monetaria. Open Fiber ha inoltre chiarito che a suo dire tale danno sarebbe tuttora in divenire. Enel ha poi quantificato il danno asseritamente subito in 228 milioni di euro circa oltre interessi. Il 19 ottobre 2022 si è tenuta l'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori al termine della quale il giudice si è riservato. Con ordinanza del 17 luglio 2023 il Tribunale di Milano ha sciolto la riserva e rinviato all'udienza del 3 aprile 2024 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 3 aprile, il Giudice ha disposto l'acquisizione della CTU resa nel giudizio di impugnazione da parte di TIM dinanzi al Consiglio di Stato, della sentenza sfavorevole del TAR relativa al provvedimento sanzionatorio comminato nell'ambito del procedimento A514, rinviando la causa all'udienza del 12 giugno 2024, all'esito della quale il Giudice si è riservato.

Il Collegio con ordinanza notificata il 5 luglio, ha ritenuto, ai fini dell'assunzione della delibera sull'eventuale sospensione del giudizio richiesta da TIM, di invitare le Parti a precisare le conclusioni, fissando la relativa udienza al 18 settembre 2024, disponendo la trattazione scritta ed invitando le parti a rinunciare ai termini per il deposito delle memorie conclusionali. Tale udienza è stata sostituita dal solo deposito di note scritte. Il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'istanza proposta da TIM ha disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione del giudizio dinanzi al Consiglio di Stato.

A seguito della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, avvenuta il 13 novembre 2024, il successivo 18 novembre 2024, Open Fiber ha richiesto la riassunzione del giudizio, con contestuale istanza di fissazione di udienza. L'udienza per la prosecuzione del giudizio è stata fissata al 20 maggio 2025.

All'udienza del 20 maggio 2025, il G.I., preso atto della rinuncia di OF ad alcune istanze istruttorie, ha assegnato termine (i) ad OF fino al 30 maggio 2025 per precisare le proprie posizioni e (ii) a TIM ed Enel fino al 10 giugno 2025 per controdedurre sul punto, fissando l'udienza del 18 giugno 2025. Le parti hanno depositato le rispettive memorie.

All'udienza del 18 giugno 2025, il G.I. ha chiesto alle parti di riassumere le rispettive considerazioni sui possibili effetti anticoncorrenziali delle condotte di TIM oggetto del Provvedimento A514, come eventualmente accertati dall'AGCM, assegnando termine fino al 30 luglio 2025 e fissando la prossima udienza al 1° ottobre 2025 poi rinviata al 5 novembre 2025. Il giudice a scioglimento della riserva con ordinanza del 12 dicembre 2025 ha sottoposto alle parti una bozza di quesito peritale, fissando udienza il 18 marzo 2026 per la prosecuzione delle incombenze istruttorie. All'esito dell'udienza il giudice si è riservato la decisione sulle incombenze istruttorie. A scioglimento della riserva è stata disposta una CTU e la causa è stata rinviata al 12 ottobre 2027 per il deposito della relazione peritale.

Garante Privacy - Avvio procedimento adozione provvedimenti correttivi e sanzionatori in materia di telemarketing

In data 9 febbraio 2026 l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha comunicato a TIM l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti correttivi e sanzionatori in materia di *telemarketing* a seguito di un'ispezione che ha avuto luogo a marzo 2025.

Il Garante, pur prendendo atto con favore delle iniziative nel frattempo intraprese da TIM e della sua piena collaborazione nel corso e a seguito dell'istruttoria, ha contestato alla Società l'asserita violazione di alcune disposizioni del GDPR in ambito di attività di *telemarketing* e di gestione delle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati.

TIM ha depositato la propria memoria difensiva e ha provveduto a richiedere di essere ascoltata in un'audizione che si è tenuta in data 6 maggio 2026.

A valle di tale audizione, in data 14 maggio 2026, la Società ha trasmesso all'Autorità una memoria integrativa.

In data 29 luglio 2026, il Garante Privacy ha notificato a TIM il provvedimento n. 556 del 23 luglio 2026 a chiusura del procedimento sanzionatorio. L'Autorità ha impartito a TIM una serie di prescrizioni e ha comminato una sanzione amministrativa pari a euro 9.516.000 riducibile della metà in caso di definizione agevolata con pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica.

TIM ha provveduto al pagamento della sanzione in via agevolata per un importo pari metà della sanzione e quindi pari ad euro 4.758.000. In data 15 ottobre 2026 TIM ha comunicato al Garante le iniziative intraprese al fine di dare attuazione alle misure imposte nel Provvedimento.

Fatturazione a 28 giorni

Con la delibera 121/17/CONS AGCOM ha introdotto disposizioni sulla cadenza della fatturazione per la telefonia, prescrivendo per la telefonia fissa che essa dovesse essere su base mensile o suoi multipli e per la telefonia mobile su base almeno quadrisettimanale. TIM ha impugnato dinanzi al TAR la delibera n. 121/17/CONS. A febbraio 2018 è stato pubblicato il dispositivo di sentenza che respinge il ricorso. Tale sentenza è stata impugnata da TIM innanzi al Consiglio di Stato nel giugno 2018. Il 23 settembre 2020 è stata pubblicata la sentenza non definitiva con cui il Consiglio di Stato ha riunito i ricorsi in appello di TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre ed ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) in merito alla sussistenza in capo all'Autorità del potere di regolamentare la cadenza di rinnovo delle offerte commerciali e dei periodi di fatturazione, rigettando al contempo gli altri motivi di ricorso degli operatori e sospendendo il giudizio. L'8 giugno 2023 è stata pubblicata la decisione della Corte di Giustizia UE secondo cui non è contraria al diritto dell'Unione la normativa italiana che attribuisce all'AGCOM il potere di imporre agli operatori di servizi di telefonia fissa e convergenti una periodicità di rinnovo e fatturazione di tali offerte mensile o plurimensile. Dopo la riassunzione del giudizio al Consiglio di Stato TIM a dicembre 2023 ha chiesto l'improcedibilità del proprio appello per sopravvenuta carenza di interesse. In data 18 gennaio 2024, il Consiglio di Stato ha dichiarato l'estinzione del diritto.

AGCOM, con la delibera 499/17/CONS, accertata la violazione della delibera 121/17/CONS ha applicato a TIM una sanzione di 1.160.000 euro, diffidandola a provvedere – in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese - a stornare gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, a partire dal 23 giugno 2017, non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadrisettimanale e ciclo di fatturazione mensile.

A marzo 2018 con la delibera n. 112/18/CONS AGCOM ha (i) revocato la precedente delibera 499/17/CONS nella parte in cui TIM veniva diffidata a stornare gli importi presuntivamente erosi a partire dal 23 giugno 2017 con il ciclo di fatturazione quadrisettimanale, (ii) diffidato TIM a posticipare, limitatamente ai servizi di telefonia fissa, la data di decorrenza delle fatture emesse dopo il ripristino della fatturazione con cadenza mensile di un numero di giorni pari a quelli presuntivamente erosi a partire dal 23 giugno 2017 con il ciclo di fatturazione quadrisettimanale.

Con il decreto presidenziale n. 9/18/PRES AGCOM, ha modificato la delibera n. 112/18/CONS nelle parti in cui prevedeva che il differimento della fatturazione dovesse avvenire in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o suoi multipli disponendo, altresì, che le tempistiche entro cui adempiere alla diffida sarebbero state individuate a seguito di audizioni con gli operatori e le principali associazioni dei consumatori.

A luglio 2018 AGCOM con la delibera 269/18/CONS ha fissato al 31 dicembre 2018 il termine entro cui gli operatori dovevano restituire alla clientela di rete fissa un numero di giorni di servizio pari a quelli erosi per effetto della fatturazione a 28 giorni oppure proporre alla clientela interessata eventuali misure compensative alternative, previa comunicazione all'AGCOM. TIM ha impugnato tutte le delibere sopra indicate.

Con dispositivo di sentenza pubblicato nel mese di novembre 2018 il TAR ha annullato la sanzione pecuniaria amministrativa di 1,16 milioni di euro comminata con la delibera 499/17/CONS ed ha confermato l'obbligo di restitutio in integrum alla clientela di rete fissa entro il 31 dicembre 2018, la pubblicazione delle motivazioni della sentenza è invece avvenuta il 10 maggio 2019. TIM ha impugnato la sentenza innanzi al Consiglio di Stato.

Con sentenza del 2 gennaio 2024, n. 39, il Consiglio di Stato, uniformandosi a quanto già deciso negli appelli proposti dagli altri operatori, ha respinto l'appello principale di TIM, confermando la legittimità dei provvedimenti adottati da AGCOM; con la medesima decisione il giudice amministrativo d'appello ha respinto anche il gravame incidentale dell'AGCOM volto a ottenere il ripristino della sanzione originariamente irrogata a TIM pari a 1.160.000 euro ed annullata dal TAR Lazio.

Ad agosto 2019 è stato avviato da parte di AGCOM un nuovo procedimento sanzionatorio (CONT 12/19/DTC) per inottemperanza all'ordine di restituzione dei giorni erosi dalla fatturazione a 28 giorni per i clienti di rete fissa e convergente, secondo le modalità stabilite nelle delibere nn. 112/18/CONS e 269/18/CONS. Con la delibera n. 75/20/CONS l'Autorità a conclusione di tale procedimento ha accertato l'inottemperanza di TIM alle delibere sopra indicate comminandole una sanzione di 3 milioni di euro. Il provvedimento è stato impugnato da TIM dinnanzi al TAR a luglio 2020. Si attende la fissazione dell'udienza di discussione.

Sul fronte civilistico con sentenza pubblicata il 14 ottobre 2021 il Tribunale di Milano nell'ambito del giudizio di merito avviato da Associazione Movimento dei Consumatori nel 2018, inerente la tariffazione e rinnovo a 28 giorni per le offerte di telefonia fissa e convergenti, ha confermato l'ordinanza del 4 giugno 2018, adottata dallo stesso Tribunale a chiusura del procedimento di reclamo promosso da TIM ex art 669 terdecies c.p.c., e le misure ivi previste ordinando a TIM di accogliere le richieste di restituzione dei corrispettivi versati per effetto della manovra da parte dei clienti - anche cessati, cosa che come noto TIM sta già facendo dal 2018, estendendo al contempo il periodo rilevante ai fini del riconoscimento del rimborso al 1° aprile 2017, quindi ad una data antecedente al 23 giugno 2017 data entro cui gli operatori dovevano adeguarsi alla Delibera n. 121/17/CONS. TIM ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano, proponendo contestualmente istanza di sospensione della efficacia esecutiva. Con ordinanza dell'11 gennaio 2022 la Corte d'Appello di Milano ha accolto parzialmente l'istanza di TIM, sospendendo il capo di sentenza relativo all'ordine di inviare una raccomandata a tutti clienti cessati ai quali era stata applicata la fatturazione a 28 giorni per informarli della possibilità di ottenere la restituzione degli importi aggiuntivi versati per effetto della manovra. Con sentenza pubblicata il 9 dicembre 2022 la Corte d'Appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. TIM ha notificato in data 12 gennaio 2023 il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione e il 16 gennaio 2023 ha depositato anche il ricorso ex art. 373 c.p.c. dinanzi alla Corte di Appello di Milano, chiedendo la sospensione dell'esecuzione della sentenza fino all'esito del giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione.

Con ordinanza del 14 febbraio 2023, la Corte d'Appello di Milano, in parziale accoglimento dell'istanza di TIM, ha disposto la sospensione della sentenza in relazione all'ordine di inviare le raccomandate agli ex clienti in attesa della decisione della Suprema Corte. Con Ordinanza pubblicata il 15 febbraio 2024 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di TIM.

In data 24 gennaio 2025 si è tenuta l'udienza pubblica del ricorso proposto da TIM contro la delibera n. 75/20/CONS con la quale AGCOM - preso atto della asserita inottemperanza da parte di TIM alle precedenti delibere con cui erano state dettate le modalità per la restituzione dei così detti "giorni erosi" alla clientela per effetto della fatturazione a 28 giorni – aveva ingiunto alla Società il pagamento della sanzione pecuniaria di 3 milioni di euro. Si tratta dell'ultimo contenzioso ancora pendente sulla vicenda della fatturazione a 28 giorni, il cui esito potrebbe essere condizionato dalla definizione nelle more del giudizio intrapreso in sede civile dall'Associazione Movimento Consumatori sopra indicato. Infatti, il Tribunale Civile di Milano, accertata l'illiceità della pratica

commerciale introdotta da TIM, la aveva condannata a porre in essere una serie di misure ripristinatorie per indennizzare la clientela dagli effetti pregiudizievoli derivanti dalla fatturazione a 28 giorni (tutte puntualmente adempiute) con decisione integralmente confermata nel 2024 dalla Corte di Cassazione. Conseguentemente, gli assunti posti a fondamento della delibera n. 75/20 circa l'asserita inottemperanza di TIM risultano smentiti dalle prove documentali allegate nel giudizio TAR le quali attestano l'intervenuto integrale adempimento da parte di TIM alle statuizioni decisorie dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria su cui si è formato il giudicato. All'udienza del 24 gennaio la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio dopo articolata discussione. In data 13 febbraio 2025 è stata pubblicata la sentenza del TAR Lazio che respinge il ricorso proposto da TIM contro la delibera n. 75/20/CONS.

TIM ha presentato ricorso in appello (notificato il 12 maggio 2025). All'udienza del 21 maggio 2026 la causa è stata spedita in decisione. In data 5 giugno 2026 è stata pubblicata la sentenza che ha respinto il ricorso di TIM, cristallizzando la legittimità della delibera 75/2020 e quindi della sanzione amministrativa irrogata e puntualmente adempiuta da TIM.

Procedimento Antitrust I820

In data 19 febbraio 2018 l'AGCM ha avviato il procedimento istruttorio I820 nei confronti delle società TIM, Vodafone, Fastweb, Wind Tre e dell'Associazione di categoria Asstel per verificare l'ipotesi della sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza tra i principali operatori di telefonia fissa e mobile al fine di coordinare le rispettive strategie commerciali, violando in tal modo l'art. 101 TFUE.

Il presunto coordinamento, secondo il provvedimento di apertura del procedimento da parte di AGCM, si sarebbe concretizzato nelle modalità di attuazione dell'obbligo introdotto dall'articolo 19 quinquiesdecies del D.L. n. 148/2017 (convertito dalla L. n. 172/2017) che impone agli operatori di servizi di comunicazione elettronica una cadenza mensile (o di multipli del mese) per la fatturazione e il rinnovo delle offerte dei servizi fissi e mobili.

In data 21 marzo 2018, AGCM ha emanato una misura cautelare provvisoria nei confronti di tutti gli operatori coinvolti nel procedimento con cui ha ordinato di sospendere, nelle more del procedimento, l'attuazione dell'intesa concernente la determinazione del repricing comunicato agli utenti in occasione della rimodulazione del ciclo di fatturazione in ottemperanza alla Legge 172/17 e di rideterminare autonomamente la propria strategia commerciale. Con provvedimento n. 27112 dell'11 aprile 2018 AGCM ha confermato la misura cautelare.

Il 12 giugno 2018 TIM ha presentato ricorso al TAR per l'annullamento di tale provvedimento.

Il 31 gennaio 2020 a TIM è stato notificato il provvedimento di chiusura dell'istruttoria, con il quale AGCM ha deliberato la sussistenza dell'intesa tra TIM, Vodafone, Fastweb e WindTre, escludendo invece dai partecipanti all'intesa l'associazione Asstel. La sanzione irrogata a TIM per la partecipazione all'intesa anticoncorrenziale è pari a 114.398.325,00 euro. TIM ad aprile 2020 ha impugnato anche il provvedimento sanzionatorio.

Con sentenza pubblicata il 12 luglio 2021 il TAR Lazio ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti presentati da TIM, annullando i provvedimenti assunti dall'AGCM, ivi incluso quello relativo alla sussistenza dell'intesa e all'irrogazione della sanzione.

In data 11 settembre 2021 l'AGCM ha presentato ricorso al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della sentenza del TAR.

Si segnala che il 25 luglio 2023 il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del TAR Lazio confermando la validità del provvedimento AGCM sul caso I820, rimandando all'Autorità per la rideterminazione della sanzione a seguito della riduzione della durata dell'infrazione.

In considerazione delle statuizioni del Consiglio di Stato sul quantum della sanzione, con istanza del 28 agosto 2023, TIM ha chiesto all'AGCM che la rideterminazione della sanzione avvenisse nel pieno contraddittorio tra le parti nell'ambito di un apposito procedimento istruttorio.

Con provvedimento del 26 settembre 2023, notificato alla Società il 3 ottobre 2023, l'AGCM ha comunicato a TIM di aver quantificato l'ammenda in 100.670.526,00 euro, ritenendo di non avere margini discrezionali nella esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato. TIM in data 12 ottobre 2023 ha presentato ricorso per revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato; l'udienza per la discussione del ricorso per revocazione è stata fissata per il 6 marzo 2025 e successivamente posticipata al 10 aprile 2025. Con sentenza pubblicata in data 30 maggio 2025, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione.

In data 13 ottobre 2023 TIM ha presentato ricorso avanti al TAR Lazio per l'annullamento del provvedimento di rideterminazione della sanzione, con richiesta di sospensione in via cautelare che è stata respinta con ordinanza del 9 novembre 2023. In data 14 ottobre 2025 è stata pubblicata la sentenza del TAR che ha respinto il ricorso di TIM. La sentenza è stata impugnata da TIM con ricorso in appello al Consiglio di Stato. L'udienza per la discussione del ricorso è stata fissata la 19 novembre 2026.

Con comunicazione del 6 dicembre 2023, l'Autorità ha sollecitato a TIM il pagamento della sanzione di 100.670.526,00 euro maggiorata degli interessi legali maturati dal 3 novembre 2023 fino al giorno di effettivo pagamento pari a 5.535.913,60 euro.

Con comunicazione del 12 dicembre 2023, TIM ha contestato la debenza di tali interessi per assenza dei presupposti della liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 1282 c.c., nonché un errore nell'individuazione del dies a quo per il calcolo.

L'Ufficio Bilancio dell'Autorità ha risposto il 2 febbraio 2024, riconoscendo un errore nel calcolo degli interessi legali che sono stati dunque rideterminati nella misura di 4.121.837,47 euro, ma ribadendo che gli stessi sono dovuti.

Su istanza di TIM, AGCM ha concesso alla Società il pagamento rateale della sanzione in trenta rate mensili.

In data 29 marzo 2024, TIM ha presentato ricorso al TAR Lazio avverso la comunicazione dell'Ufficio Bilancio per contestare sia l'errore nel calcolo degli interessi dovuti sia un difetto di competenza dell'Ufficio Bilancio.

A febbraio 2026, l'Autorità ha nuovamente rideterminato l'importo degli interessi per l'anno in corso, comunicando alla Società un nuovo piano rateale fino ad agosto 2026.

Il pagamento della sanzione è stato completato ad agosto 2026.

Procedimento Antitrust I857

Il 6 luglio 2021 AGCM ha avviato un'istruttoria nei confronti di TIM e DAZN per possibile intesa restrittiva della concorrenza relativamente all'accordo per la distribuzione, e il supporto tecnologico, per i diritti TV della Serie A di calcio nel triennio 2021-2024.

L'istruttoria è, inoltre, volta a verificare la restrittività dell'intesa con riferimento a ulteriori elementi che riguardano la possibile adozione da parte di TIM di soluzioni tecniche non disponibili per gli operatori di telecomunicazione concorrenti e che potrebbero tradursi in ostacoli all'adozione di soluzioni tecnologiche proprie.

L'Autorità ha contestualmente anche avviato un sub procedimento per l'eventuale adozione di misure cautelari.

Con delibera del 27 luglio 2021 AGCM ha chiuso il procedimento cautelare, ritenendo che le iniziative e le modifiche all'accordo nel frattempo proposte da parte di TIM e di DAZN siano idonee, allo stato, a impedire che durante il procedimento di accertamento si produca un danno grave e irreparabile per la concorrenza.

Infatti, le misure suddette mirano, nel loro complesso, ad evitare possibili discriminazioni nella fruizione del servizio DAZN riconducibili alla sua attivazione da parte di utenti che utilizzano servizi di connessione internet diversi da quelli offerti da TIM. Inoltre, è stato modificato l'accordo tra TIM e DAZN al fine di garantire a DAZN una piena libertà nell'applicare sconti e promozioni. TIM si è anche impegnata a fornire a DAZN un quantitativo sufficiente di *set-top-box white label* per garantire anche ai clienti di DAZN la visione sul digitale terrestre delle partite in caso di problemi di connessione.

TIM, infine, si è impegnata a fornire servizi *wholesale* agli OAO interessati per la gestione di picchi di traffico derivanti da trasmissioni dati *live*, a prescindere dalla tipologia di contenuti trasportati.

Il 29 ottobre 2021 TIM ha presentato ad AGCM una proposta di impegni al fine di risolvere le preoccupazioni concorrenziali oggetto dell'istruttoria e addivenire alla chiusura del procedimento senza l'accertamento di alcuna infrazione e quindi senza l'irrogazione di sanzione.

Il 14 dicembre 2021 AGCM ha deliberato la pubblicazione, sul sito internet della stessa Autorità, della proposta di impegni succitata in quanto tali impegni appaiono, nel loro complesso, non manifestamente infondati e tali da rimuovere le restrizioni alla concorrenza ipotizzate nel provvedimento di avvio dell'istruttoria in questione.

Il 5 gennaio 2022 con la succitata pubblicazione sul sito internet di AGCM ha preso avvio il c.d. market test.

Il termine per le controdeduzioni e la proposta di eventuali modifiche accessorie agli impegni presentati da TIM e DAZN viene fissato al 7 marzo 2022.

Il 23 febbraio 2022 TIM e DAZN vengono convocati separatamente in audizione dagli Uffici di AGCM. Nel corso dell'audizione, gli Uffici comunicano a TIM – e successivamente confermano nel verbale dell'audizione – che il Collegio, in un'adunanza tenutasi il 15 febbraio, riteneva necessarie alcune modifiche "accessorie" al fine dell'approvazione degli impegni presentati.

TIM e DAZN provvedono il 4 marzo 2022 a richiedere una proroga del termine per la presentazione di osservazioni, anche in considerazione delle novità emerse il 23 febbraio. Il nuovo termine viene fissato al 23 marzo 2022.

In data 22 marzo 2022 TIM rappresenta all'Autorità che le ulteriori modifiche ritenute necessarie dal Collegio al fine dell'approvazione degli impegni avrebbero comportato un completo stravolgimento del contenuto e dell'equilibrio economico degli accordi sottoscritti da TIM e DAZN, tale da non rendere più perseguibile il modello di business ipotizzato. Nel contempo TIM rendeva noto all'Autorità l'avvio di negoziazioni con DAZN aventi come possibile oggetto la revisione della clausola di esclusiva della distribuzione, che costituisce il principale oggetto dell'attività istruttoria dell'Autorità. Considerata la complessità delle negoziazioni, TIM richiedeva una proroga di ulteriori 30 giorni per la presentazione di osservazioni. La proroga veniva accordata e il nuovo termine fissato al 23 aprile 2022.

Il 20 aprile 2022 DAZN e TIM, in considerazione del protrarsi delle trattative, anche a causa della complessità e rilevanza economica di quanto oggetto di negoziazione, richiedevano un'ulteriore proroga. Il nuovo termine veniva fissato al 9 maggio 2022.

Il 9 maggio 2022 TIM informava l'Autorità di aver manifestato a DAZN la propria disponibilità a rinunciare all'esclusività del rapporto di distribuzione dei diritti calcio della Serie A, come attualmente disciplinato dal Deal Memo, con la conseguente facoltà per DAZN di distribuire tali diritti anche attraverso operatori terzi e che, a fronte della disponibilità alla rinuncia a tale diritto, le Parti avevano avviato una negoziazione per la revisione dell'impegno economico contrattualmente previsto a carico di TIM.

Il 7 giugno 2022 l'Autorità disponeva il rigetto degli impegni presentati, i quali "appaiono, sia complessivamente sia singolarmente considerati, inidonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali individuati nella delibera di avvio dell'istruttoria, in quanto non suscettibili di risolvere le preoccupazioni concorrenziali evidenziate nel provvedimento di avvio, laddove non si sono tradotti in modifiche contrattuali condivise, tali da eliminare le criticità concorrenziali" evidenziate dall'Autorità.

Sempre il 7 giugno 2022 l'Autorità disponeva il differimento del termine per la conclusione del procedimento al 31 marzo 2023.

Il 2 agosto 2022 TIM ha informato l'Autorità antitrust del raggiungimento di un nuovo accordo con DAZN, in forza del quale quest'ultima ha la facoltà di distribuire i diritti del calcio tramite qualsiasi terza parte, superando il previgente regime di esclusiva a favore di TIM.

Il 20 gennaio 2023 è stata notificata la comunicazione delle risultanze istruttorie (CRI).

AGCM ritiene che l'accordo del 27 gennaio 2021 (Deal Memo) abbia un contenuto ed abbia prodotto effetti anticoncorrenziali per tutta la sua durata (fino cioè alla sottoscrizione del nuovo accordo del 3 agosto 2022).

Il 31 gennaio 2023 AGCM ha deliberato la proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 maggio 2023.

TIM ha depositato la propria memoria difensiva il 28 marzo 2023 mentre l'audizione finale presso l'Autorità si è tenuta il 4 aprile 2023.

Il 18 aprile 2023 AGCM ha deciso di prorogare ulteriormente il termine di conclusione del procedimento al 30 giugno 2023 in ragione della complessità delle argomentazioni difensive svolte dalle Parti nelle memorie presentate.

Il 28 giugno 2023 AGCM ha deliberato che le condotte attuate da TIM e DAZN costituiscono un'intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell'articolo 101 TFUE (nel seguito il "Provvedimento AGCM").

Tuttavia, l'intesa, con particolare riferimento all'esclusiva, è durata solamente un mese circa, mentre i suoi effetti potenzialmente restrittivi della concorrenza sono stati sterilizzati dal tempestivo avvio del procedimento istruttorio da parte dell'Autorità avvenuto il 6 luglio 2021.

Il contestuale sub-procedimento cautelare, intervenuto a ridosso dell'avvio della prima stagione calcistica del triennio 2021-2024, ha infatti impedito il prodursi degli effetti dell'intesa, in quanto ad inizio agosto 2021 TIM e DAZN hanno interrotto l'applicazione delle clausole contrattuali contestate adottando misure volontarie. L'originario accordo è stato poi sostituito da un nuovo contratto, stipulato nell' agosto 2022, nel quale veniva meno del tutto l'esclusiva, eliminando così alla radice le preoccupazioni concorrenziali sottese alla sussistenza dell'esclusiva di distribuzione.

Conseguentemente, alla luce anche delle circostanze attenuanti riconosciute, AGCM ha comminato a TIM una sanzione pecuniaria di 760.776,82 euro e a DAZN una sanzione pecuniaria di 7.240.250,84 euro.

Il 20 settembre 2023 TIM ha pagato la sanzione con riserva in considerazione del ricorso avverso il provvedimento di soccombenza che la Società ha presentato al TAR del Lazio.

L'11 maggio 2024 il TAR Lazio ha respinto i ricorsi di TIM e DAZN per l'annullamento del Provvedimento AGCM e, senza annullare il predetto Provvedimento AGCM (che continuerà dunque a essere efficace fino all'eventuale modifica da parte della stessa AGCM), ha dichiarato il dovere dell'AGCM di procedere alla riadozione del provvedimento, in conformità a quanto previsto nella sentenza del TAR Lazio.

In estrema sintesi il TAR Lazio ha valorizzato il seguente motivo comune ai ricorsi di Sky e Fastweb: secondo la CRI l'intesa vietata avrebbe avuto effetti sul mercato dal 27 gennaio 2021 al 4 agosto 2022, mentre il Provvedimento ha ridotto il periodo di durata della violazione dal 1° luglio 2021, data in cui ha avuto inizio la commercializzazione dei diritti sulla base del Deal Memo, sino all'attuazione ad inizio agosto 2021 delle misure volontarie adottate da TIM e DAZN nell'ambito del sub-procedimento cautelare. Sussisterebbe, perciò, la contraddittorietà del Provvedimento AGCM rispetto alla CRI, senza che il Collegio abbia adeguatamente motivato la propria decisione di discostarsi dalle risultanze istruttorie. TIM ha deciso di procedere con il ricorso in appello che è stato notificato a tutte le parti coinvolte. Con ordinanza pubblicata in data 4 ottobre 2024, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da TIM e con sentenza pubblicata in data 19 giugno 2025, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di TIM.

Il 12 novembre 2024, a seguito della sentenza del TAR 09315/2024 del 11 maggio scorso che ha accertato un difetto di motivazione nella decisione iniziale dell'AGCM, l'Autorità ha deliberato l'avvio di un procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990 (I857C) volto a rideterminare la durata dell'infrazione di cui al procedimento I857.

Nella sua adunanza del 24 giugno 2025 AGCM ha deliberato la proroga del termine di conclusione del procedimento al 31 dicembre 2025.

In data 24 settembre 2025 AGCM ha notificato a TIM la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (CRI) fissando per il prossimo 11 novembre l'audizione finale. Il procedimento DAZN si è chiuso senza prevedere alcun aggravio della sanzione per TIM. TIM ha provveduto ad impugnare il provvedimento di chiusura con ricorso al TAR Lazio.

Wind Tre S.p.A. – I857

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Milano, notificato nel mese di gennaio 2024, l'operatore Wind Tre S.p.A. ha chiesto di condannare TIM S.p.A. e DAZN limited, in solido tra loro, a risarcire a Wind Tre S.p.A. il danno da questa asseritamente subito per effetto della pretesa violazione da parte delle convenute dell'art. 102 TFUE (abuso di posizione dominante), per aver sottoscritto tra di loro nel gennaio 2021 un accordo (il c.d. *Deal Memo*) da cui – a parere dell'attore – sarebbero derivati danni da quantificarsi in 69.803.012,00 euro .

Inoltre, Wind Tre S.p.A. chiede anche la condanna di TIM S.p.A. al risarcimento del danno asseritamente derivante da campagne pubblicitarie dirette secondo l'attore a suggerire alla clientela che la sottoscrizione del servizio FTTH di TIM, o l'adesione all'offerta TIMVISION, rappresentassero l'unico mezzo per potere accedere ai contenuti del servizio DAZN, da quantificarsi in 10.266.377,00 euro.

In data 29 aprile 2024, TIM ha depositato la comparsa di costituzione e risposta in cui ha richiesto il rigetto delle pretese di Wind e la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia del TAR Lazio in merito alla richiesta di annullamento di TIM e DAZN del provvedimento adottato dall'AGCM in data 28 giugno 2023 (con cui l'AGCM ha deliberato che le condotte attuate da TIM e DAZN con la sottoscrizione del *Deal Memo* costituiscono un'intesa restrittiva della concorrenza). La prima udienza è stata fissata inizialmente per l'8 luglio 2024 e successivamente spostata all'11 marzo 2025. Con Ordinanza del 28 febbraio 2025, il Tribunale di Milano ha disposto d'ufficio l'ulteriore spostamento della prima udienza al 10 settembre 2025 e poi successivamente al 15 ottobre 2025.

All'udienza del 15 ottobre 2025, la causa è stata rinviata al 12 maggio 2026.

All'udienza del 12 maggio 2026, il Giudice si è riservato di provvedere prospettando due opzioni per la prosecuzione del giudizio:

- rinviare in attesa che si pronunci il TAR (ed eventualmente il Consiglio di Stato, ove interpellato a seguito della decisione del TAR) in merito alla durata della violazione ex art 101 TFUE;
- ammettere la CTU, demandando al consulente anche il tentativo di conciliazione e istruendo il giudizio, in attesa che giunga il chiarimento sulla durata della violazione, per poi valutare come procedere.

In data 26 maggio 2026, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 12 maggio, ha ritenuto di dover procedere con l'istruttoria, disponendo la CTU. Per quanto riguarda il quesito, considerata la complessità della vicenda, il Giudice ha preferito demandare alle parti la formulazione di una proposta dando termine sino al 5 novembre 2026 per il deposito di una breve memoria contente la proposta di quesito peritale e la nomina del CTP.

La causa è stata rinviata al 17 novembre 2026 per il giuramento del CTU.

Sky Italia S.r.l. e Sky Limited – I857

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Milano notificato a TIM in data 25 marzo 2026, SKY Italia & SKY Ltd. ("Sky") hanno avviato un'azione legale nei confronti di TIM e DAZN, chiedendo la loro condanna in solido al risarcimento dei danni che Sky sostiene di aver subito in conseguenza della violazione dell'art. 101 TFUE da parte di TIM e DAZN.

L'azione è di tipo follow-on rispetto all'accertamento dell'AGCM (provvedimento n. 29063 del 28 giugno 2023), con cui l'Autorità aveva qualificato l'accordo TIM-DAZN del 27 gennaio 2021 come un'intesa restrittiva della concorrenza. Tale decisione è stata poi riformata il 22 dicembre 2025, estendendo il periodo della violazione da 32 giorni a 1 anno e sette mesi (dal 27 gennaio 2021 al 3 agosto 2022).

Secondo i ricorrenti, tale accordo avrebbe avuto il fine di escludere Sky dal mercato e di danneggiare la sua base di clienti a seguito dell'accordo di licenza dei diritti televisivi della Serie A per il triennio 2021-2024. La richiesta di risarcimento danni avanzata da Sky ammonta a un importo complessivo (eventualmente da suddividere tra TIM e DAZN sulla base di criteri da definirsi) compreso tra 1,8 e 1,9 miliardi di euro, derivante da un lucro cessante di 1,076 miliardi di euro per la perdita di profitti operativi (cui si aggiungono 499 milioni per interessi) e un danno emergente stimato tra 280 e 380 milioni di euro per il presunto deprezzamento del marchio. Tali quantificazioni si basano su due perizie economiche di parte e secretate. Con ordinanza del 25 settembre 2026 il Tribunale di Milano ha differito la data della prima udienza al giorno 2 marzo 2027.

Procedimento Antitrust I874

In data 17 dicembre 2024, l'Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato (AGCM) ha deliberato l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato a valutare l'eventuale portata anti-competitiva di alcune clausole contrattuali contenute nell'accordo tra TIM e FiberCop (cd. Master Service Agreement) avente ad oggetto la disciplina dei rapporti tra le succitate entità conseguente alla cessione delle attività relative alla rete fissa da TIM a FiberCop.

Nel corso del mese di giugno 2025, TIM e FiberCop hanno presentato Impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/1990, consistenti in misure volte a superare le preoccupazioni concorrenziali sollevate dall'Autorità in fase di avvio del procedimento.

Il 23 febbraio 2026, l'Autorità ha pubblicato il provvedimento di chiusura del procedimento con cui ha accettato, e quindi reso obbligatori, gli impegni proposti da TIM e FiberCop, avendoli ritenuti idonei a rimuovere le preoccupazioni concorrenziali che avevano portato all'avvio del procedimento.

Il procedimento si è quindi chiuso senza accertamento dell'infrazione.

Gli Impegni riguardano la durata ed il perimetro dell'esclusiva tra TIM e FiberCop, il meccanismo di intermediazione di FiberCop nelle scelte di migrazione della clientela di TIM, le modalità di applicazione degli sconti ed i diritti d'uso dei collegamenti in fibra utilizzati da TIM nell'offerta ai propri clienti business. Ad agosto 2026, TIM ha predisposto e trasmesso in Autorità una relazione sull'attuazione degli impegni assunti. L'Autorità si è riservata di rivedere la congruità degli impegni, alla luce delle condizioni di mercato, al più tardi decorsi due anni dalla notifica del provvedimento.

Procedimento Antitrust I882

Il 21 aprile 2026 l'AGCM ha deliberato l'avvio di un'istruttoria avente ad oggetto l'accordo di RAN sharing tra TIM e Fastweb denominato Progetto PRISM.

L'Autorità si propone quindi di valutare se l'accordo tra i due principali operatori mobili operanti in Italia, possa limitare la concorrenza, incidendo su qualità dei servizi, prezzi e incentivi agli investimenti, anche per effetto della condivisione di infrastrutture e frequenze. Nella misura in cui le criticità concorrenziali fossero confermate, il progetto sarà successivamente valutato in termini di benefici che può generare, effetti sui consumatori e per il fatto che non eliminerebbe del tutto la concorrenza sul mercato (ai sensi dell'art. 101, par. 3 TFUE).

Il procedimento deve concludersi entro il 30 aprile 2027.

Servizio Universale

Con decisione pubblicata nel mese di luglio 2015, il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto da AGCOM e TIM avverso la sentenza del TAR Lazio in tema di finanziamento degli obblighi di Servizio Universale per il periodo 1999-2003. Con tale sentenza il giudice amministrativo ha accolto i ricorsi proposti da Vodafone annullando le delibere AGCOM nn. 106, 107, 109/11/CONS di rinnovazione dei procedimenti relativi, che includevano anche Vodafone tra i soggetti tenuti al contributo, per un importo di circa 38 milioni di euro. La sentenza, in sostanza, afferma che l'Autorità non ha dimostrato quel certo grado di "sostituibilità" tra telefonia fissa e mobile propedeutica all'inclusione dei gestori mobili tra i soggetti tenuti a remunerare il costo del servizio universale, ciò che comporta per l'AGCOM la necessità di emettere un nuovo provvedimento. TIM ha presentato istanza di rinnovazione all'AGCOM e ricorso in Cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato (la Cassazione ha poi ritenuto inammissibile tale ricorso).

Nel mese di aprile 2016, Vodafone ha proposto ricorso dinanzi al Consiglio di Stato contro il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e nei confronti di TIM, per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato. Tale ricorso si riferisce alla delibera AGCOM n. 109/11/CONS (annualità 2003 per la quale Vodafone aveva versato la somma di circa 9 milioni di euro a titolo di contributo di cui chiede la restituzione).

Il Consiglio di Stato, con la sentenza di novembre 2016, ha rigettato il ricorso rinviando al TAR la decisione sulle modalità di ottemperanza. Nel mese di febbraio 2017, Vodafone ha presentato al TAR Lazio quattro nuovi ricorsi contro il MISE e nei confronti di TIM per l'ottemperanza della sentenza, confermata in secondo grado, di annullamento delle delibere per le annualità 1999-2003 e la restituzione dei citati importi di circa 38 milioni di euro già versati al MISE a titolo di contributo.

Il TAR, con sentenze del giugno 2018, ha rigettato tutti ricorsi per l'ottemperanza proposti da Vodafone affermando espressamente, così come chiesto da TIM, l'obbligo in capo all'Autorità di rinnovare i procedimenti con particolare riguardo alla determinazione dell'entità del grado di sostituibilità tra fisso e mobile. Le quattro sentenze sono state impugnate da Vodafone innanzi al Consiglio di Stato, il quale con decisione dell'ottobre del 2019 ha accolto l'appello di Vodafone affermando l'obbligo restitutorio delle somme in questione in capo a TIM.

Con delibera n. 263/20/CIR, AGCOM ha avviato il procedimento per la rinnovazione dell'istruttoria relativa alla iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009. e la ripartizione degli oneri del contributo. Vodafone ha impugnato dinanzi al TAR la predetta delibera. Il procedimento di rinnovazione si è concluso con la delibera 18/21/CIR che ha sostanzialmente confermato lo schema di provvedimento. Questa stessa delibera è stata impugnata al TAR da TIM esclusivamente per le annualità 1999 e 2000, mentre Vodafone, Wind e Fastweb hanno impugnato con motivazioni opposte la delibera in ordine a tutte le annualità interessate. Con sentenze pubblicate nel mese di febbraio 2022, la delibera 18/21/CIR è stata parzialmente annullata, infatti il TAR ha respinto la censura principale con cui si denunciava l'esaurimento del potere di rinnovazione e accolto il solo motivo incentrato sulla presunta irragionevolezza della soglia prevista da AGCOM per l'analisi di iniquità seconda facie. Fastweb, Vodafone, Wind, AGCOM e la stessa TIM hanno appellato di fronte al Consiglio di Stato la sentenza del TAR; le relative udienze di merito sono state fissate per il 4 aprile e 27 aprile 2023. All'esito dell'udienza del 4 aprile 2023 il relativo giudizio è stato trattenuto in decisione. Il

18 aprile 2023 il CdS ha emanato un'ordinanza collegiale con la quale ha rimesso alla Corte di Giustizia UE alcune questioni pregiudiziali.

La Corte di Giustizia UE con sentenza pubblicata in data 19 settembre 2024 ha accolto le tesi difensive di TIM e rigettato le tesi di Vodafone stabilendo che: i) non è necessaria la prova di un certo grado di sostituibilità fisso/mobile ai fini della partecipazione degli operatori mobili al meccanismo di ripartizione di un onere iniquo, ii) spetta agli stati membri stabilire i criteri per valutare l'iniquità dell'onere. L'udienza per i giudizi sospesi avanti il Consiglio di Stato in attesa della decisione della Corte di Giustizia è stata fissata al 8 maggio 2025.

I suddetti giudizi sono stati, quindi, definiti con sentenze del 20 e del 26 maggio 2025 le quali hanno rigettato tutti i motivi di ricorso principale e incidentale, ad eccezione di quello proposto da Vodafone con il quale si contestavano le modalità della analisi di iniquità di seconda facie e, più nel dettaglio, il valore-soglia dell'iniquità individuato da AGCOM. Il 30 settembre con Delibera 41/25/CIR è stato disposto da AGCOM l'avvio del procedimento concernente il riesame della iniquità del costo netto del servizio universale per gli anni 1999-2009.

Con delibera n. 43/26/CIR, l'Agcom ha avviato la consultazione pubblica per il citato riesame dell'iniquità del Costo Netto del Servizio Universale per il periodo 1999-2009.

Contenzioso per "Conguagli su canoni di concessione" per gli anni 1994-1998

In ordine ai giudizi promossi negli anni scorsi relativi alla richiesta di pagamento, da parte del Ministero delle Comunicazioni, di conguagli su quanto versato a titolo di canone di concessione per gli anni 1994-1998 (per un importo complessivo di 113 milioni di euro), il TAR Lazio ha respinto il ricorso della Società avverso la richiesta di conguaglio sul canone per l'esercizio 1994 per un importo di circa 11 milioni di euro, di cui 9 milioni di euro a fronte di fatturato non percepito per perdite su crediti. TIM ha proposto ricorso in appello. All'esito del giudizio, con sentenza di dicembre 2019, il Consiglio di Stato ha accolto in parte la tesi di TIM, stabilendo il principio secondo cui avrebbero potuto essere dedotti dalla base imponibile per il calcolo del canone concessorio i crediti riferiti all'annualità 1994 non riscossi per causa non imputabile al gestore. Poiché il MISE non ha dato seguito alle sollecitazioni di TIM finalizzate ad ottenere l'ottemperanza alla sentenza, TIM ha proposto un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato per mancata esecuzione del giudicato, ma con sentenza datata aprile 2022 la domanda di ottemperanza proposta da TIM è stata respinta. Avverso tale sentenza TIM ha presentato ricorso per revocazione al Consiglio di Stato, che con sentenza 3318/2023 è stato dichiarato inammissibile.

Con due ulteriori sentenze il TAR Lazio, ribadendo le motivazioni già espresse in precedenza, ha respinto anche i ricorsi con i quali la Società ha impugnato le richieste di conguagli per canoni di concessione relativi agli anni 1995 e 1996-1997-1998, per un importo di circa 46 milioni di euro. Anche per queste sentenze TIM ha proposto ricorso al Consiglio di Stato. Con sentenza pubblicata ad aprile 2022 il Consiglio di Stato ha ribadito i principi già fissati per l'esercizio 1994, e cioè che i crediti divenuti irrecuperabili per causa non imputabile al gestore, correttamente gestiti a livello contabile, bilancistico e fiscale, potevano essere dedotti dalla base imponibile per il calcolo del canone concessorio.

Con riferimento al conguaglio del canone 1998 (pari a circa 41 milioni di euro), il TAR Lazio con ordinanza del dicembre 2018 ha sospeso il giudizio, sollevando due questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE sulla corretta portata della direttiva comunitaria CE n. 97/13 (in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione alla base del contenzioso sul canone 1998 attualmente pendente dinanzi alla corte di appello di Roma ed illustrato in un successivo paragrafo).

Le questioni pregiudiziali si basavano, tra l'altro, sul quesito posto alla Corte di Giustizia in ordine al possibile contrasto tra la citata Direttiva CE 97/13 e le norme nazionali, che avevano prorogato per il 1998 l'obbligo di pagamento del canone (commisurato ad una porzione del fatturato) a carico dei concessionari di telecomunicazioni, nonostante l'intervenuto processo di liberalizzazione. Con sentenza di marzo 2020, la Corte di Giustizia UE ha ritenuto che il sistema normativo comunitario debba essere interpretato nel senso che esso non consenta a una normativa nazionale di prorogare per l'esercizio 1998 l'obbligo imposto a un'impresa di telecomunicazioni, precedentemente concessionaria (come TIM), di versare un canone calcolato in funzione del fatturato e non solo dei costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e all'attuazione del regime di autorizzazioni generali e di licenze individuali. La Corte ha, tra l'altro, affermato che il Consiglio di Stato giudicando nella sentenza n. 7506/2009 che il canone imposto per il 1998 a TIM, titolare di un'autorizzazione esistente alla data di entrata in vigore della Direttiva 97/13, fosse dovuto, ha interpretato il diritto nazionale in un senso incompatibile con il diritto dell'UE, quale interpretato dalla Corte nella sua sentenza del 21 febbraio 2008. A seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE il giudizio sul conguaglio del canone del 1998 è stato riassunto dinanzi al TAR Lazio che, con sentenza del febbraio scorso, ha dichiarato improcedibile il ricorso di TIM per una motivazione di carattere processuale, e cioè in ragione della prevalenza del giudicato formale rappresentato dalla sentenza n. 7506/09; sul piano sostanziale invece la sentenza della Corte di Giustizia UE ha accertato nuovamente l'illegittimità comunitaria della pretesa creditoria della Pubblica Amministrazione di ottenere il pagamento del canone del 1998 e di conseguenza del conguaglio. La società ha impugnato la sentenza del TAR Lazio al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, all'esito dell'udienza pubblica del 4 dicembre 2024, ha sospeso il giudizio fino alla definizione del ricorso per cassazione proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Roma che, con riferimento al canone di concessione del 1998, ha accolto la domanda di TIM. All'esito della sentenza della Cassazione (n.33241/25 pubblicata il 19 dicembre 2025) che ha rigettato il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata depositata l'istanza di fissazione dell'udienza di merito del giudizio sul conguaglio canone concessione 1998. Tale udienza è stata fissata in data 15 aprile 2026. All'esito dell'udienza il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Con sentenza del 11 maggio 2026 il Consiglio di Stato ha accolto il primo motivo di appello incentrato sulla improcedibilità del ricorso originario in conseguenza della inefficacia della nota impugnata in primo grado, non potendo quest'ultima essere portata ad esecuzione per contrarietà al sopravvenuto giudicato eurounitario.

L'accertamento dell'inefficacia equivale, quindi, all'annullamento dell'atto impugnato in primo grado, essendo venuto meno il titolo sulla quale la pretesa pecuniaria si fondava.

Brasile - arbitrato Opportunity

Nel maggio 2012, TIM e Telecom Italia International N.V. (oggi fusa in Telecom Italia Finance) hanno ricevuto la notifica di un procedimento arbitrale promosso dal gruppo Opportunity per il risarcimento di danni asseritamente subiti per la presunta violazione di un accordo transattivo firmato nel 2005. Nella prospettazione di parte attrice, i danni sarebbero riconducibili a circostanze emerse nell'ambito dei procedimenti penali innanzi al Tribunale di Milano aventi, fra l'altro, a oggetto attività illecite poste in essere da ex dipendenti di TIM.

Conclusasi la fase istruttoria, nel mese di novembre 2014 si è tenuta l'udienza di discussione, a seguito della quale le parti hanno depositato le proprie memorie conclusionali in vista della decisione del caso.

Nel mese di settembre 2015, il Tribunale Arbitrale ha dichiarato la chiusura del procedimento in vista del deposito del lodo.

Nel settembre 2016 la Corte ICC ha comunicato alle parti il lodo, mediante il quale il Tribunale Arbitrale ha respinto tutte le pretese del gruppo Opportunity e ha deciso per la compensazione fra le parti delle spese legali, per gli esperti e amministrative (il "Lodo 2016").

Ad aprile 2017 il gruppo Opportunity ha presentato appello contro il Lodo 2016 dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi.

Nel novembre 2017, TIM e Telecom Italia Finance hanno ricevuto dal Segretariato della Corte Internazionale di Arbitrato dell'ICC la notifica di una Richiesta per la Revisione dello stesso Lodo 2016 depositata dal gruppo Opportunity, al fine di ottenere l'emissione di un nuovo lodo. Successivamente, è stato costituito il Tribunale Arbitrale.

Ad ottobre 2018, TIM e Telecom Italia Finance hanno chiesto la sospensione del procedimento pendente di fronte alla Corte d'Appello di Parigi, in ragione della pendenza del procedimento di revisione di fronte al Tribunale Arbitrale ICC sullo stesso Lodo 2016. A novembre 2018, la Corte d' Appello di Parigi ha sospeso il procedimento fino alla decisione del Tribunale Arbitrale nel procedimento di revisione.

Relativamente al procedimento di revisione del Lodo 2016, ad ottobre 2019, si è tenuta a Parigi l'udienza di discussione. Ad agosto 2020, il Tribunale Arbitrale ha emesso il lodo rigettando la Richiesta di Revisione presentata dal gruppo Opportunity (il "Lodo 2020"). A dicembre 2020, il gruppo Opportunity ha presentato appello contro il Lodo 2020 dinanzi alla Corte d'Appello di Parigi. A maggio 2021, il gruppo Opportunity ha chiesto alla Corte d'Appello di Parigi la riassunzione del procedimento iniziato contro il Lodo 2016. Successivamente, il gruppo Opportunity, TIM e Telecom Italia Finance hanno depositato le proprie memorie nei due procedimenti pendenti dinanzi la Corte d'Appello di Parigi, rispettivamente contro il Lodo 2016 e contro il Lodo 2020. In data 8 gennaio 2024 si è tenuta, di fronte alla Corte d'Appello di Parigi, l'udienza di discussione per entrambi i procedimenti di appello.

Con decisione del 2 maggio 2024 la Corte d'Appello di Parigi ha ritenuto di annullare il Lodo 2016 per motivi inerenti alla partecipazione al collegio arbitrale di un componente considerato dalla Corte in conflitto d'interessi. In pari data, con separato provvedimento, la Corte ha disposto la riapertura del procedimento del Lodo 2020.

Il 20 giugno 2024 TIM e Telecom Italia Finance hanno depositato ricorso in Cassazione contro alla sentenza di annullamento del Lodo 2016.

Il 24 giugno 2024 sono state formulate le osservazioni sulle conseguenze dell'annullamento del Lodo 2016 sulla richiesta afferente al Lodo 2020, il cui relativo procedimento è ancora pendente.

Il 3 settembre 2024, la Corte d'Appello di Parigi ha rigettato la richiesta di Opportunity di annullamento del Lodo 2020 a seguito dell'annullamento del Lodo 2016. Il relativo procedimento è pertanto sospeso fino all'esito del giudizio avviato dinanzi alla Corte di Cassazione e il Lodo 2020 rimane valido.

Il 20 dicembre 2024 TIM e Telecom Italia Finance hanno depositato la memoria nel procedimento di Cassazione volto a ribaltare la decisione della Corte d'Appello di Parigi che ha annullato il Lodo 2016.

La Corte di Cassazione in data 21 gennaio 2026, ha confermato la decisione della Corte d'Appello di annullamento del Lodo 2016 per motivi inerenti alla partecipazione al collegio arbitrale di un componente considerato dalla Corte in conflitto d'interessi.

Il 7 aprile 2026 si è tenuta, presso alla Corte d'Appello di Parigi, un'udienza nel procedimento di annullamento del Lodo 2020 a seguito della decisione della Corte di Cassazione che ha annullato il Lodo 2016.

Il 30 aprile 2026 Opportunity ha presentato le proprie osservazioni relative alla sentenza di annullamento del Lodo 2016 confermando che il Lodo 2020 dovrà essere annullato come conseguenza dell'annullamento del Lodo 2016 in quanto il Lodo 2020 risulterebbe privo di validità per effetto dell'annullamento del Lodo 2016.

Opportunity sottolinea che, qualora la Corte ritenga, invece, di non annullare il Lodo 2020, procederà con la richiesta di annullamento (i) a causa della presunta mancanza di indipendenza e imparzialità del signor Hanotiau (costituzione irregolare del Tribunale Arbitrale) e per la violazione dei principi di collegialità e uguaglianza nonché (ii) per violazione della politica pubblica internazionale, in quanto la revisione della decisione consentirebbe a TIM di beneficiare di condotte illecite, inclusa la corruzione.

Il 29 maggio 2026 TIM/TIF hanno presentato la replica alla memoria depositata da Opportunity il 30 aprile 2026, nella quale si sostiene l'infondatezza dell'annullamento del Lodo 2020 quale conseguenza dell'annullamento del Lodo 2016.

Il 6 ottobre 2026 si è tenuta l'udienza di merito innanzi alla Corte d'Appello di Parigi nella quale Opportunity ha riaffermato l'esistenza della relazione di dipendenza tra l'annullamento del Lodo 2016 e la richiesta automatica dell'annullamento del Lodo di Revisione. TIM, in risposta, ha sostenuto che i casi di annullamento automatico di un Lodo di Revisione in virtù dell'annullamento di un primo Lodo sono estremamente circoscritti e limitati a situazioni specifiche, nessuna delle quali è rilevante o paragonabile al caso in esame. In aggiunta, TIM ha sostenuto che i due contenziosi si basano su rivendicazioni diverse e, soprattutto, il motivo che ha portato all'annullamento del Lodo 2016, ovvero la mancanza di indipendenza e imparzialità del Presidente del Tribunale, non può contaminare il Lodo di Revisione, poiché il Presidente del Lodo 2016 non era presente nel giudizio di revisione.

La sentenza della Corte di Appello è attesa per il 15 dicembre 2026.

Iliad (vincoli di durata e costi di recesso)

Con atto di citazione notificato a settembre 2021, Iliad Italia S.p.A. ha convenuto TIM dinanzi al Tribunale di Milano per la asserita applicazione alla clientela di condizioni contrattuali illecite in termini di vincoli temporali ed oneri economici di recesso con riferimento ad offerte di telefonia mobile e fissa, con conseguente richiesta di condanna di TIM al risarcimento del danno al momento quantificato in 120,4 milioni di euro.

L'udienza per la precisazione delle conclusioni originariamente fissata per il 28 maggio 2024 è stata dapprima rinviata al 10 giugno 2025 e poi al 16 dicembre 2025. In data 15 dicembre 2025 il Giudice ha comunicato un ulteriore rinvio dell'udienza di precisazione delle conclusioni al 26 maggio 2026 e successivamente al 23 giugno 2026.

All'udienza del 23 giugno 2026 Il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica rimettendo la causa al collegio per la decisione.

Fastweb (migrazione ATM Ethernet)

Con atto di citazione notificato a dicembre 2021 TIM ha convenuto Fastweb dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo di accertare e dichiarare che Fastweb non ha raggiunto gli obiettivi minimi di migrazione dalla tecnologia bitstream ATM alla tecnologia bitstream Ethernet in nessuna delle 30 Aree di Raccolta in cui è suddiviso il territorio nazionale entro i termini previsti dalla regolamentazione di settore e dal piano di migrazione concordato tra le parti; accertare e dichiarare che TIM ha pertanto diritto a: (a) stornare a Fastweb i benefici economici relativi a tale migrazione, già concessi retroattivamente a partire dal 12 aprile 2016, e (b) ottenere da Fastweb i corrispettivi per la banda ATM previsti dal contratto concluso tra le parti e dalle Offerte di Riferimento vigenti ratione temporis; (c) per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Fastweb a corrispondere a TIM l'importo complessivo di 79.240.329,47 euro (o il diverso importo, anche maggiore, accertato in corso di causa).

Fastweb si è costituita in giudizio avanzando una domanda riconvenzionale per abuso di posizione dominante e inadempimento contrattuale. La domanda di Fastweb è essenzialmente fondata su asseriti ritardi nella realizzazione della copertura Ethernet. Controparte lamenta un danno di circa 81,4 milioni di euro. Il G.I., avendo constatato che la domanda riconvenzionale avanzata da Fastweb sembra esorbitare dal profilo dell'inadempimento contrattuale e che, in tal caso, potrebbe affermarsi la competenza della Sezione specializzata imprese, ha rimesso il fascicolo al Presidente di sezione per le opportune valutazioni. Il Presidente di sezione ha trasmesso il fascicolo al Presidente della Sezione specializzata imprese. L'udienza di prima comparizione si è svolta il 14 dicembre 2022. L'udienza per l'eventuale ammissione delle istanze istruttorie è stata rinviata al 13 giugno 2023. A seguito del deposito delle memorie istruttorie Fastweb ha aggiornato la quantificazione del danno asseritamente patito per effetto delle condotte illecite di TIM, portandola a circa 101,1 milioni di euro (di cui 13,2 milioni di euro subordinati all'accoglimento della domanda principale di TIM).

All'udienza del 13 giugno 2023, il G.I. si è riservato. A scioglimento della riserva il G.I. ha disposto la CTU e fissato l'udienza di conferimento dell'incarico e giuramento del (o dei) CTU per il 21 novembre 2023. L'udienza per l'esame della CTU è fissata al 17 giugno 2025.

Il CTU ha sottoposto al G.I. una nuova istanza di proroga del termine per il deposito dell'elaborato peritale. Il G.I. ha accolto l'istanza e ha prorogato il termine per il deposito dell'elaborato al 16 ottobre 2025 e fissato l'udienza per la discussione al 4 novembre 2025.

Con provvedimento del 24.9.2025, la causa è stata riassegnata ad altro giudice.

In data 15 ottobre 2025, il CTU ha sottoposto al nuovo G.I. un'ulteriore istanza di proroga del termine per il deposito dell'elaborato peritale. Il giudice ha concesso la proroga richiesta, fissando il termine del 15 aprile 2026, per il deposito della relazione definitiva del CTU e l'udienza di esame della CTU, per il 21 aprile 2026. A seguito della richiesta del CTU di una ulteriore proroga il giudice ha dato termine il 7 settembre 2026, per il deposito della relazione definitiva e fissato l'udienza di esame della CTU per il 29 settembre 2026 successivamente è stato fissato il termine dell'11 dicembre 2026 per il deposito della relazione peritale e l'udienza per l'esame della CTU è stata differita al 15 dicembre 2026.

VAS (Servizi a Valore Aggiunto) - Sequestro della Procura di Milano

In data 24 aprile 2024 è stata celebrata l'udienza dinanzi al Tribunale del Riesame di Milano. La Corte era chiamata a pronunciarsi sull'impugnazione presentata da TIM avverso il provvedimento del GIP di Milano con cui veniva disposto ai danni della Società il sequestro sotto dettagliato.

All'esito della discussione, il Tribunale del Riesame di Milano, in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Società, con provvedimento depositato il 26 aprile 2024, ha:

- disposto l'annullamento del decreto di sequestro in favore della TIM per un importo di 248.941.282,30 euro; e
- ordinato l'integrale restituzione di quanto in precedenza sequestrato a TIM.

In particolare si riepiloga di seguito gli elementi che hanno condotto al citato sequestro da parte della Procura di Milano.

In data 29 febbraio 2024, era stato notificato a TIM un provvedimento di sequestro che era stato emesso in data 8 febbraio 2024 dal Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, col quale era stato disposto il sequestro preventivo delle somme giacenti sui conti correnti intestati alla Società, per un importo complessivo di 248.941.282,30 euro.

Il provvedimento aveva ad oggetto una asserita frode informatica (art.640-ter cod.pen.) nel settore dei c.d. "VAS" (i.e. Servizi a Valore Aggiunto) erogati da società terze chiamate CSP (i.e. "Content Service Provider").

TIM non è indagata nel procedimento in oggetto, e che il reato in contestazione non rientra tra quelli che, ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, potrebbero astrattamente costituire presupposto di illecito amministrativo, imputabile alla Società.

Con specifico riferimento a TIM, l'evidenza di un possibile fenomeno fraudolento nel settore emergeva solo nel 2019, in ragione del significativo numero di disconoscimenti di servizi VAS registrati in tale anno.

In tale periodo, la Società ha denunciato detti eventi alla Procura della Repubblica di Roma, nel cui procedimento è stato confermato il ruolo della Società quale persona offesa vittima del reato, procedimento poi archiviato.

Inoltre, la Società ha prontamente effettuato tutte le azioni necessarie finalizzate a neutralizzare il fenomeno delle illecite attivazioni dei servizi VAS.

La Procura di Milano, in data 10 marzo 2025, ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini dal quale risulta confermato che TIM non è indagata ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, circostanza confermata dalla richiesta di rinvio a giudizio notificata in data 17 febbraio u.s.. L'udienza preliminare ha preso avvio il 29 maggio 2026 e TIM è stata citata quale responsabile civile per i fatti ascritti a due dipendenti, regolarmente costituita l'udienza è stata rinviata al 14 settembre 2026 per la decisione. Il Giudice per l'udienza preliminare ha quindi disposto il rinvio a giudizio fra gli altri dei due dipendenti TIM fissando l'inizio del dibattimento per l'udienza del 1 dicembre 2026.

Eutelsat S.A.

In data 4 luglio 2025, Eutelsat ha ottenuto dal Tribunale di Roma l'emissione di un decreto ingiuntivo (non immediatamente esecutivo) per la somma di euro 13.396.500 (oltre interessi e spese di lite), corrispondenti ai corrispettivi asseritamente dovuti del periodo novembre 2023 - gennaio 2025 con riferimento al "Service Agreement" per la fornitura di servizi satellitari (connessione a internet a banda larga e ad alta velocità) stipulato tra TIM ed Eutelsat S.A in data 23 aprile 2021.

Con atto di citazione del 12 settembre 2025, TIM ha promosso opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendo il rigetto delle pretese svolte da Eutelsat e la risoluzione del contratto per inadempimento di Eutelsat (o, in subordine, la diminuzione del corrispettivo in misura proporzionale agli inadempimenti lamentati) e contestualmente la condanna di Eutelsat al risarcimento di tutti i danni subiti.

Con comparsa depositata in data 19 dicembre 2025, Eutelsat si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande svolte da TIM nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In via riconvenzionale, Eutelsat ha inoltre chiesto la condanna di TIM al pagamento di circa 79 milioni di euro (ulteriori rispetto a quelli oggetto del decreto ingiuntivo opposto), corrispondente ai corrispettivi contrattuali asseritamente maturati e maturandi fra il gennaio 2025 e la scadenza naturale del contratto (in via subordinata, la medesima somma è stata richiesta a titolo di risarcimento dei danni).

All'udienza di prima comparizione del 23 aprile 2026, la causa è stata rinviata all'udienza del 6 ottobre 2026 nel corso della quale le parti hanno richiesto un rinvio. Si attende la fissazione della nuova data di udienza.

Sittel –Soluzioni Infrastrutturali Telefoniche ed Elettriche S.p.A. in Concordato Preventivo

Giudizio pendente innanzi al Tribunale di Milano, R.G. n. 13683/2026, promosso da Sittel – Soluzioni Infrastrutturali Telefoniche ed Elettriche S.p.A. in Concordato Preventivo nei confronti di TIM S.p.A. (e Nextaly S.r.l.), per condotta elusiva del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato il 6 agosto 2021 tra Sittel e Telco Soluzioni Digitali S.p.A. (già TIM Servizi Digitali S.p.A.).

Sittel richiede il risarcimento di danni complessivamente quantificati, allo stato, in euro 25.858.031 oltre interessi, rivalutazione e ulteriori danni da accertarsi in corso di causa.

Con comparsa depositata in data 15 maggio 2026, TIM si è costituita in giudizio contestando integralmente le pretese attoree.

Alla luce degli elementi fattuali e giuridici attualmente disponibili può concludersi che ai fini di un giudizio probabilistico le pretese avanzate da Sittel appaiono prive di adeguato fondamento giuridico e che, pertanto, la probabilità di soccombenza di TIM viene valutata come remota.

b) Altre informazioni

Master Service Agreement con INWIT

In data 29 marzo 2026, il CdA di TIM ha deliberato la disdetta dall'MSA, con doppia prospettazione: (i) in via principale: cessazione al 4 agosto 2030 (avendo esercitato l'opzione per soli 8 anni nel 2022); (ii) in via alternativa: qualora si accertasse il Cambio di Controllo già nel dicembre 2020, con cessazione al 31 marzo 2028.

In data 28 aprile 2026, INWIT ha depositato ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti al Tribunale di Milano chiedendo di accertare la validità del proprio esercizio dell'opzione, l'inefficacia della disdetta e, in subordine, l'abuso di dipendenza economica ex art. 9 L. 192/1998.

In data 13 luglio 2026 il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso cautelare presentato da INWIT.

In particolare, il giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle domande cautelari proposte da INWIT, sia sotto il profilo dell'ammissibilità, sia con riferimento ai presupposti richiesti per una tale decisione. Inoltre, il giudice ha escluso sia la sussistenza dei motivi di urgenza, sia dei presupposti per sostenere l'abuso di dipendenza economica da parte di TIM nei confronti di INWIT.

In data 27 luglio 2026 INWIT ha depositato reclamo avverso l'ordinanza di rigetto, con fissazione da parte del presidente della sezione feriale di udienza collegiale il 17 settembre 2026.

Il Tribunale ha comunicato in data 21 ottobre 2026 il rigetto del reclamo proposto da INWIT, confermando l'assenza di *periculum* in mora e la fondatezza degli argomenti già esposti dal Giudice di prime cure.

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE

In aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS Accounting Standards, il Gruppo TIM utilizza nelle presentazioni interne (*business plan*) e in quelle esterne (agli analisti e agli investitori) alcuni indicatori alternativi di performance, al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della propria gestione economica e della propria situazione patrimoniale e finanziaria. Tali indicatori rappresentano, infatti, un'utile unità di misura per la valutazione delle *performance* operative del Gruppo (nel suo complesso e a livello di Business Unit).

Tali indicatori, che sono presentati nelle relazioni finanziarie (annuali e infrannuali), non devono, comunque, essere considerati sostitutivi di quelli convenzionali previsti dagli IFRS Accounting Standards. Poiché queste misure non sono definite dagli IFRS Accounting Standards, il loro calcolo può differire dagli indicatori alternativi pubblicati da altre società. Per questo motivo, la comparabilità tra le società può essere limitata.

Gli indicatori alternativi di *performance* normalmente utilizzati sono nel seguito illustrati:

- **EBITDA**: tale indicatore è utilizzato da TIM come *financial target* in aggiunta all'**EBIT**. Questi indicatori sono determinati come segue:

Utile (perdita) prima delle imposte derivante dalle attività in funzionamento	
+	Oneri finanziari
-	Proventi finanziari
+/-	Altri oneri/(Proventi) da partecipazioni
+/-	Quota dei risultati delle partecipazioni in imprese collegate e *joint ventures* valutate con il metodo del patrimonio netto
EBIT- Risultato Operativo	
+/-	Svalutazioni/(Ripristini di valore) di attività non correnti
+/-	Minusvalenze/(Plusvalenze) da realizzo di attività non correnti
+	Ammortamenti
EBITDA-Risultato Operativo Ante Ammortamenti, Plusvalenze/(Minusvalenze) e Ripristini di valore/(Svalutazioni) di Attività non correnti	

- **Variazione organica e impatto delle partite non ricorrenti sui Ricavi, sull'EBITDA e sull'EBIT**: tali indicatori esprimono la variazione in valore assoluto e/o in percentuale dei Ricavi, dell'EBITDA e dell'EBIT, escludendo, ove presenti, gli effetti della variazione dell'area di consolidamento, delle differenze cambio e degli eventi e operazioni di natura non ricorrente. Il Gruppo TIM presenta la riconciliazione tra il dato "contabile o *reported*" e quello "organico esclusa la componente non ricorrente".
- **EBITDA margin e EBIT margin**: TIM ritiene che tali margini rappresentino degli utili indicatori della capacità del Gruppo, nel suo complesso e a livello di Business Unit, di generare profitti attraverso i suoi ricavi. L'EBITDA *margin* e l'EBIT *margin* misurano, infatti, la performance operativa di un'entità analizzando le percentuali dei ricavi che diventano, rispettivamente, EBITDA e EBIT.
- **Indebitamento Finanziario Netto**: TIM ritiene che l'Indebitamento Finanziario Netto rappresenti un indicatore della capacità di far fronte alle proprie obbligazioni di natura finanziaria, rappresentate dal Debito Finanziario Lordo ridotto della Cassa e Altre Disponibilità Liquide Equivalenti e di altre Attività Finanziarie. Il Gruppo TIM presenta una tabella che evidenzia i valori della situazione patrimoniale-finanziaria utilizzati per il calcolo dell'Indebitamento Finanziario Netto del Gruppo.

 Al fine di meglio rappresentare la reale dinamica dell'indebitamento finanziario netto il Gruppo TIM presenta, oltre al consueto indicatore (ridefinito "Indebitamento finanziario netto contabile"), anche una misura denominata "Indebitamento finanziario netto rettificato", che sterilizza gli effetti causati dalla volatilità dei mercati finanziari. Considerando che alcune componenti della valutazione al *fair value* dei derivati (contratti per determinare il tasso di cambio e di interesse di flussi contrattuali) e di derivati *embedded* in altri strumenti finanziari, non comportano un effettivo regolamento monetario, l'Indebitamento finanziario netto rettificato esclude tali effetti meramente contabili e non monetari (compresi gli effetti dell'IFRS 13 – Valutazione del *fair value*) dalla valutazione dei derivati e delle correlate passività/attività finanziarie.

L'indebitamento finanziario netto viene determinato come segue:

+	Passività finanziarie non correnti
+	Passività finanziarie correnti
+	Passività finanziarie direttamente correlate ad Attività cessate / Attività non correnti destinate ad essere cedute
A)	**Debito Finanziario lordo**
+	Attività finanziarie non correnti
+	Attività finanziarie correnti
+	Attività finanziarie comprese nelle Attività cessate / Attività non correnti destinate ad essere cedute
B)	**Attività Finanziarie**
C=(A - B)	**Indebitamento finanziario netto contabile**
D)	**Storno valutazione al fair value di derivati e correlate passività / attività finanziarie**
E=(C + D)	**Indebitamento finanziario netto rettificato**

- **Investimenti industriali (al netto delle licenze di TLC)**: questa misura finanziaria rappresenta le attività di investimento industriale al netto degli investimenti per competenza relativi alle licenze di TLC per l'utilizzo delle frequenze.
- **Flusso di cassa della gestione operativa (Operating Free Cash Flow - OFCF) e flusso di cassa della gestione operativa (al netto delle licenze)**: queste misure finanziarie rappresentano il flusso di cassa disponibile per rimborsare il debito (compresi i debiti per *leasing*) e per coprire eventuali investimenti finanziari e, nel caso dell'OFCF, i pagamenti delle licenze e delle frequenze.

Il flusso di cassa della gestione operativa (Operating Free Cash Flow) e il flusso di cassa della gestione operativa (al netto delle licenze) sono calcolati come segue:

	EBITDA
-	Investimenti industriali di competenza
+/-	Variazione del capitale circolante netto operativo (Variazione delle rimanenze, Variazione dei crediti commerciali e altri crediti netti, Variazione dei debiti commerciali, Variazione di debiti per licenze di telefonia mobile / spectrum, Altre variazioni di crediti/debiti operativi, Variazione dei fondi relativi al personale, Variazione dei fondi operativi e altre variazioni)
	Operating Free Cash Flow
-	Pagamento delle licenze di TLC e per l'utilizzo delle frequenze
	Flusso di cassa della gestione operativa (al netto delle licenze)

Indicatori alternativi di performance After Lease

A seguito dell'adozione dell'IFRS 16, il Gruppo TIM presenta i seguenti ulteriori indicatori alternativi di *performance*:

- **EBITDA After Lease ("EBITDA AL")**, calcolato rettificando l'EBITDA Organico al netto delle partite non ricorrenti degli importi connessi al trattamento contabile dei contratti di *leasing*;
- **Indebitamento finanziario netto rettificato After Lease**, calcolato escludendo dall'Indebitamento finanziario netto rettificato le passività nette connesse al trattamento contabile dei contratti di *leasing*. TIM ritiene che l'Indebitamento Finanziario Netto rettificato After Lease rappresenti un indicatore della capacità di fare fronte alle proprie obbligazioni di natura finanziaria;
- **Equity Free Cash Flow After Lease,** tale indicatore rappresenta il Free Cash Flow disponibile per la remunerazione del capitale proprio, per il rimborso del debito e per la copertura degli eventuali investimenti finanziari e dei pagamenti di licenze e frequenze. Tale indicatore viene determinato come segue:

	Riduzione/(Incremento) dell'Indebitamento finanziario netto rettificato delle attività in funzionamento
+/-	Impatto per locazioni finanziarie (nuove operazioni di leasing e/o i rinnovi e/o le proroghe (-) / eventuali disdette/estinzioni anticipate di operazioni di leasing (+))
-	Pagamento delle licenze TLC e per l'utilizzo di frequenze
+/-	Impatto finanziario derivante da operazioni di acquisizione e/o cessioni di partecipazioni
-	Pagamento dei dividendi e Change in Equity
-	Pagamenti contratti di leasing (quota capitale dei canoni di leasing)
	Equity Free Cash Flow After Lease

L'Equity Free Cash Flow After Lease rappresenta un utile indicatore della capacità di generazione di Free Cash Flow.